

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

—————

PAGINA BIANCA

**INTERROGAZIONI
PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

ALOI. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere:

quali passi concreti siano stati compiuti dal ministero dei beni culturali e ambientali al fine di ottenere la restituzione della statua in marmo della Dea in trono, Persefone, attualmente custodita nel *Friedrichsmuseum* di Berlino, in ottemperanza alle norme comunitarie ed alla luce di una recente risoluzione dell'Onu, sottoscritta da tutti gli Stati membri, che ha riaffermato il diritto dei Paesi alla restituzione delle opere d'arte di cui sono stati depredati. Si fa presente, a tal fine, che la statua, stupendo esempio dell'arte magno-greca, era stata ritrovata nel 1905 nel territorio di Locri (in località Scannapico), trasportata clandestinamente su un carro fino a Marina di Gioiosa e di qui, per nave, a Taranto, dove venne tenuta nascosta per un anno, ed infine, dopo essere stata trasferita ad Eboli ed a Salerno, esportata illegalmente in Germania, dove il Kaiser Guglielmo II ne propugnò l'acquisto all'asta, nel 1915, contribuendo con metà della somma necessaria (un milione di marchi). Giova ricordare, a tal proposito, che già alla fine degli anni Sessanta il comune di Locri aveva chiesto ufficialmente la restituzione della statua alla Repubblica democratica tedesca, senza peraltro ricevere mai alcuna risposta;

se sia possibile esaminare gli atti dell'inchiesta promossa dalla magistratura a seguito delle rivelazioni di Giovanni Giovinazzo, relative al trafugamento della statua, auspicando che i competenti uffici del ministero vogliano promuovere nuove e più approfondite ricerche sulla Persefone, alla luce delle più recenti metodologie dell'indagine scientifica e, soprattutto, sulla scorta dei dati nuovi emersi dal difficile restauro di conservazione, appena com-

piuto a Berlino da parte di esperti italiani dell'Istituto centrale del restauro. Come è noto esiste una ormai invecchiata attribuzione a Taranto della sua provenienza, operata da alcuni studiosi che non potevano essere a conoscenza delle rivelazioni suddette o non hanno prestato alcuna fede alle propagazioni orali che di tale trafugamento si erano avute sin dagli inizi del secolo nella Locride ed accolte, tra l'altro, anche da Corrado Alvaro in *L'età breve* (1946) e *Mastrangelina* (postumo). La restituzione, richiesta insistentemente nel corso di questo decennio da parte di alcune prestigiose associazioni culturali della provincia reggina, e per la quale l'allora Presidente della Repubblica Saragat si era già adoperato, costituirebbe un atto di giustizia nei confronti di una terra depredata da sempre, e soprattutto in termini di memoria storica e di identità collettiva. L'interrogante fa infine presente che, nella XII legislatura ha già presentato un atto ispettivo sulla medesima questione, rimasto senza risposta. (4-07682)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione parlamentare in oggetto si premette che la statua cosiddetta di « Persefone » si trova a Berlino sin dal 1917. Tale opera d'arte comparve nel 1914 sul mercato antiquariale di Parigi, presso il negozio di un antiquario tedesco che la indicava genericamente come proveniente dall'Italia meridionale.*

A seguito degli eventi bellici le Autorità francesi sequestrarono la scultura perché in possesso di un cittadino di uno Stato nemico. Successivamente, una persona di cui non è stato possibile conoscere l'identità, riuscì a dimostrare che la statua era di sua proprietà e pertanto le Autorità francesi provvidero al dissequestro e alla conseguente restituzione della scultura.

L'opera fu portata in Svizzera e successivamente acquisita al Museo di Berlino.

Nel corso degli anni la scultura è stata oggetto di molteplici polemiche. Nel 1917 si disse che l'opera proveniva dalla Locride e, più precisamente, dagli scavi compiuti all'inizio del secolo dall'architetto Paolo Orsi. Negli anni '30 altri studiosi contestarono detta provenienza ed ipotizzarono altre ori-

gini, fra cui la zona di Taranto. Nella letteratura moderna, in effetti, la statua di Persefone è comunemente indicata come la dea della città pugliese.

Intorno agli anni '50, un anziano contadino di Locri dichiarò, in presenza di testimoni, che la statua che si trovava in Germania era stata portata alla luce nella zona di Locri da alcune persone che, successivamente, l'avevano venduta clandestinamente. Questa notizia, stante la tarda età del testimone (80 anni) non fu suffragata da elementi probanti, per cui è rimasto sempre il dubbio circa l'esatta provenienza dell'opera in questione.

Per quanto riguarda l'inchiesta che sarebbe stata promossa dalla magistratura, cui si fa cenno nell'interrogazione parlamentare, il Ministero di Grazia e Giustizia ha comunicato che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri, in relazione alla vicenda trattata, che risale quasi all'inizio degli anni '900, ha riferito che non risultano sussistere indagini espletate dalla magistratura locrese, presso la quale non sono state rinvenute le « rivelazioni di Giovanni Giovinazzo », non meglio indicato per consentire la sua identificazione.

Si ritiene, quindi, che per le motivazioni suesposte, e per il tempo trascorso, non sia possibile intraprendere un'azione per ottenere la restituzione dell'opera, azione che verrebbe accolta con preoccupazione delle Autorità tedesche e comprometterebbe la fattiva collaborazione in atto per la restituzione all'Italia di opere in merito alle quali le nostre richieste hanno ben maggiore fondamento.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Veltroni.

ANEDDA. — Al Ministro dell'ambiente.
— Per conoscere:

con quali criteri vengano assegnate le cosiddette bandiere blu che dovrebbero segnalare le spiagge ed i mari immuni da inquinamento;

se non ritenga singolare che per la Sardegna siano state premiate con grande pubblicità le sole spiagge de La Maddalena e di Golfo degli Aranci, così lasciando supporre che tutte le altre spiagge della Sardegna siano inquinate;

se tale singola premiazione non debba indurre il Ministero ad accertare se non si tratti di assegnazione di premi sapientemente guidata ed ispirata a ingiustificati favoritismi. (4-01018)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto con la quale si chiede di conoscere i criteri con i quali vengono assegnate la "Bandiera Blu" quali segnali di spiagge e mari non inquinati, si riferisce che l'iniziativa delle Associazioni Ambientaliste è di esclusiva natura privatistica e pertanto l'Amministrazione Pubblica è estranea a qualsiasi procedura di assegnazione di premi.

Si ritiene, comunque, di informare l'On.le interrogante sulle procedure di assegnazione delle Bandiere Blu da parte dell'Organizzazione promotrice.

La campagna Bandiera Blu è organizzata dalla F.E.E.E. (Federation for Environmental Education in Europe).

La fondazione si avvale del contributo tecnico della Commissione Ambiente dell'UE e dei dati sulla qualità delle acque di balneazione forniti dal Ministero della sanità e da Goletta Verde (Legambiente).

Il primo requisito che devono possedere i Comuni aspiranti alla Bandiera Blu è quello di avere acque di balneazione perfettamente valide. Di ciò fanno fede i dati ufficiali che le Regioni inviano al Ministero della sanità a norma del decreto del Presidente della Repubblica 470/1982 con ulteriori restrizioni previste dal regolamento che la F.E.E.E. e la Direzione ambiente della Commissione Europea hanno imposto in maniera omogenea ai Paesi partecipanti all'iniziativa. In particolare, tali norme prevedono la campionatura delle acque durante la stagione estiva con cadenza almeno quindicinale ed il rispetto di 12 parametri di qualità rispetto ai 6 imposti dalla norma italiana.

Ai Comuni che hanno superato positivamente l'esame del Ministero della sanità sulla qualità delle acque di balneazione, viene inviato un questionario sulle caratteristiche geomorfologiche, di servizio ai turisti e ambientali delle spiagge che insistono sul loro territorio.

In assenza della risposta al questionario la candidatura al riconoscimento decade automaticamente.

Nel 1996, su 353 Comuni risultati ammissibili alla candidatura sulla base dei dati forniti dal Ministero della sanità, solo 158 hanno risposto al questionario e, di questi, 35 hanno ottenuto il riconoscimento.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente: Calzolaio.

ANGHINONI.— *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

la mattina del 19 settembre 1996, alle ore 7,45 circa, il militante della Lega nord per l'indipendenza della Padania, signor Damiano Ferrari, mentre svolgeva azione di volantinaggio di fronte al liceo scientifico «Belfiore» in viale Risorgimento, a Mantova, veniva immediatamente raggiunto ed identificato dalla DIGOS;

risultano incomprensibili all'interrogante il modo e i tempi in cui la DIGOS è intervenuta, considerata l'estrema tempestività dell'intervento, salvo ammettere che essa fosse stata precedentemente allertata: in questo caso ci si chiede come, considerato che solo l'interessato conosceva, per via telefonica, ora e luogo;

in questi giorni ripetuti sono i casi in cui le forze dell'ordine, anziché garantire libertà nell'esercizio della democrazia, sono diventate strumento repressivo, intimidatorio e di provocazione volontaria e premeditata (numerose denunce sono già state presentate dall'interrogante a mezzo di atti di sindacato ispettivo);

in nessuno dei casi registrati e denunciati, si è avuto alcun intervento atto a chiarire e dimostrare le vere responsabilità e identità dei mandanti;

se sia a conoscenza del caso sopra riportato;

come intenda intervenire per garantire il libero esercizio della democrazia, affinché atti intimidatori, come quello riportato, non abbiano più a verificarsi;

quali azioni disciplinari intenda adottare nei confronti di quelli che, con l'autorità della divisa, si siano macchiati di simili delitti in modo autonomo, o di coloro che li abbiano comandati;

se non essendoci altra logica spiegazione per capire la tempestività dell'intervento della DIGOS, non ritenga che i telefoni della sede provinciale di Mantova, siano sotto controllo. (4-05809)

RISPOSTA. — *La mattina del 19 settembre 1996, davanti al Liceo Scientifico Statale "Belfiore" di Mantova, personale di polizia identificava un giovane intento alla distribuzione di un volantino.*

In esso erano riportate alcune argomentazioni, proprie della Lega Nord, tra cui al primo punto l'esclusione dei docenti d'origine meridionale dalle scuole del nord, per meglio tutelare un'asserita identità padana, "minacciata" dal modello educativo proposto dagli istituti scolastici statali.

Il fatto veniva segnalato dalla Questura di Mantova alla Autorità Giudiziaria competente.

Analoghi episodi si erano verificati, pochi giorni prima, in alcune città dell'Italia settentrionale.

Nessun rilievo può essere mosso al comportamento tenuto dalle forze di polizia.

Il personale si è infatti limitato a normali controlli di polizia, con tutte le garanzie proprie dell'ordinamento costituzionale, né ha tentato, in alcun modo, di comprimere il libero esercizio della democrazia e lo svolgimento dei connessi diritti.

Il Ministro dell'interno: Napolitano.

BERSELLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che risulta all'interrogante che:

la direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Mini-

stero dell'interno, per cercare di risolvere una situazione ormai divenuta insostenibile nel settore elicotteri dei vigili del fuoco, per carenza di normativa ha ritenuto di predisporre uno schema di disegno di legge *ad hoc*, inviandolo secondo prassi alle organizzazioni sindacali per conoscere il loro parere in merito;

tali organizzazioni sindacali, con lettera di risposta in data 14 novembre 1995 a firma CGIL, CISL e UIL, inviata al direttore generale della protezione civile prefetto Corbo, ben lungi dall'esprimere il loro motivato parere favorevole o contrario che fosse, hanno fatto notare al mittente che esse sarebbero le sole ad avere il potere di proporre leggi e provvedimenti per i pubblici dipendenti —:

quale sia il pensiero del Ministro in merito a quanto sopra e se intenda sottostare a tale inammissibile pretesa di organizzazioni sindacali che oramai rappresentano ben poca cosa, dal momento che su 500 addetti al settore aereo risulterebbero iscritte a CGIL, CISL e UIL soltanto 31 persone, e che, nonostante ciò, si arrogano il diritto di assumere poteri che spettano ad altre istituzioni dello Stato. (4-00090)

RISPOSTA. — *La necessità di pervenire ad una soluzione rapida delle rivendicazioni reiteratamente rappresentate dagli elicotteristi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha effettivamente indotto l'Amministrazione a valutare positivamente l'opportunità di procedere ad una rapida soluzione della vertenza ricorrendo allo strumento normativo d'urgenza.*

In sede di valutazione congiunta di tale iniziativa con le Organizzazioni Sindacali, queste ultime non hanno condiviso l'ipotesi di una disciplina legislativa per l'equiparazione dell'indennità degli elicotteristi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a quelle già percepite, per le analoghe specializzazioni, dalle Forze dell'Ordine, affermando che, a loro parere, la materia, per la sua natura economica, potrebbe essere disciplinata solo dal contratto collettivo nazionale di lavoro, in forza della previsione del Decreto legislativo n. 29/1993.

Tale assunto, che non appare di per sé condivisibile sul piano strettamente ermeneutico, conferisce tuttavia una evidente valenza di ordine politico al problema ma non ha, per il momento, sortito alcuna soluzione sia in quanto la stessa non è stata disciplinata dal nuovo contratto nazionale collettivo di lavoro dei Vigili del Fuoco, sia in quanto non ha formato oggetto di innovazione legislativa.

In merito all'ultimo punto evidenziato dalla S.V. On.le, si deve sottolineare che, in base alle norme ed alle circolari applicative vigenti, la connotazione della maggiore o minore rappresentatività delle OO.SS. di categoria si può ricavare solo sulla base del numero degli iscritti con riferimento all'intero personale della categoria e con la sola esclusione di quello con qualifica dirigenziale.

Sulla base di tale criterio le OO.SS. CGIL, CISL e UIL possiedono un altissimo grado di rappresentatività all'interno del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, risultando iscritti ad esse circa 19.000 dipendenti del Corpo stesso su 25.000: l'eventuale prevalenza, in singole OO.SS., di un numero di iscritti appartenenti a particolari settori operativi o specialistici non può, invece, essere assunto quale criterio per l'attribuzione di specifiche rappresentatività, in quanto queste ultime non sono in alcun modo previste dalle normative anzidette.

Quanto poi all'iter politico delle proposte di riordino legislativo dei nuclei elicotteri del Corpo VV.FF. si fa presente che agli atti non risultano documenti comprovanti quanto affermato dalla S.V. On.Le, fatte salve le legittime e fisiologiche differenziazioni delle opinioni di quelle OO.SS. di categoria che si sono espresse sull'argomento.

Il Ministro dell'interno: Napolitano.

BERSELLI. — *Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:*

risulta all'interrogante che il direttore generale dei servizi antincendi, prefetto

ingegner Corbo, sulla base di precisi impegni assunti con i responsabili comandanti dei nuclei elicotteri, ha presentato al Ministro dell'interno uno schema di decreto-legge ove, fra le altre norme, vi è quella del riordino dei nuclei elicotteri dei vigili del fuoco;

i sindacalisti di CGIL-CISL-UIL, informati dell'iniziativa da essi più volte osteggiata, si sono incontrati con il prefetto Corbo, tre giorni prima della riunione del Consiglio dei ministri che ha approvato il decreto-legge n. 47/1996, ed al termine del colloquio, che alcuni hanno definito una rissa, hanno prodotto un comunicato dal quale si capisce cosa realmente volessero: continuare a sostituirsi al legittimo potere governativo o politico, assumendo loro stessi entrambe le funzioni, così come hanno fatto negli ultimi venti anni, pretendendo di svolgere anche la terza funzione, che è quella di sindacalisti;

in realtà, essi non avevano motivi convincenti per opporsi al provvedimento e sembra che ad intervenire sia stato addirittura il segretario della CISL D'Antoni, esercitando pressioni sul Ministro o sul sottosegretario Caramazza, per modificare all'ultimo momento il decreto-legge n. 47, ove sono sparite le norme da tutti attese;

il decreto-legge favorisce solo alcuni individui vicini alle posizioni sindacali (cfr. articolo 2, per soli 12 dirigenti);

a parere dell'interrogante, si tratta di ostentazioni di forza per dimostrare che è solo il sindacato a poter promuovere o bloccare i provvedimenti per il personale;

quanto sopra è conseguenza della delega in bianco che i sindacalisti ricevettero in passato dai vari Governi, che hanno trasformato il Corpo dei vigili del fuoco da un modello di organizzazione in un'accozzaglia incontrollabile —:

quale sia il pensiero del Ministro in indirizzo in merito e quali iniziative intenda porre in essere al riguardo.

(4-00096)

RISPOSTA. — *La necessità di pervenire ad una soluzione rapida delle rivendicazioni reiteratamente rappresentate dagli elicotteristi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha indotto l'Amministrazione a valutare positivamente l'opportunità di procedere ad una rapida soluzione della vertenza ricorrendo allo strumento dell'intervento normativo d'urgenza.*

In sede di valutazione congiunta di tale iniziativa con le Organizzazioni Sindacali queste ultime non hanno condiviso l'ipotesi di una disciplina legislativa per l'equiparazione dell'indennità degli elicotteristi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a quelle già percepite per le analoghe specializzazioni dalle Forze dell'Ordine, affermando che, a loro parere la materia, per la sua natura economica, potrebbe essere disciplinata solo dal contratto collettivo nazionale di lavoro, in forza della previsione del Decreto legislativo n. 29/1993.

Tale assunto, che non appare di per sé condivisibile sul piano strettamente ermeneutico, conferisce, tuttavia, una evidente valenza di ordine politico al problema ma non ha, per il momento, sortito alcuna soluzione sia in quanto la stessa non è stata disciplinata dal nuovo contratto nazionale collettivo di lavoro dei Vigili del Fuoco, sia in quanto non ha formato oggetto di innovazione legislativa.

In merito agli ultimi punti evidenziati dalla S.V. si deve peraltro sottolineare che, in base alle norme ed alle circolari applicative vigenti, la connotazione della maggiore o minore rappresentatività delle OO.SS. si può ricavare solo sulla base del numero degli iscritti con riferimento a tutto il personale della categoria e con la sola esclusione di quello con qualifica dirigenziale.

Sulla base di tale criterio le OO.SS. CGIL, CISL ed UIL possiedono un altissimo grado di rappresentatività all'interno del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, risultando iscritti ad esse circa 19.000 dipendenti su 25.000: l'eventuale prevalenza, in singole OO.SS., di un numero di iscritti appartenenti a particolari settori operativi o specialistici non può invece essere assunto quale criterio per l'attribuzione di specifiche

rappresentatività, in quanto queste ultime non sono in alcun modo previste dalle normative anzidette.

Quanto poi all'iter politico delle proposte di riordino legislativo dei nuclei elicotteri del Corpo VV.F., si fa presente che agli atti non risultano documenti comprovanti quanto affermato dalla S.V. On.le fatte salve le legittime e fisiologiche differenziazioni delle opinioni di quelle OO.SS. di categoria che si sono espresse sull'argomento.

L'affermazione della S.V. di una presunta influenza delle OO.SS. sulla politica, in concreto seguita dall'Amministrazione in materia di personale, può riguardare solo una minima rappresentanza del personale stesso aderente, a quanto risulta, ad organizzazioni diverse da quelle maggiormente rappresentative.

D'altra parte, innovazioni nella gestione del personale non possono, ovviamente, essere introdotte senza preventivi contatti con le rappresentanze sindacali.

Ciò non significa, tuttavia, riconoscere alle rappresentanze sindacali funzioni che sono proprie dell'Amministrazione.

Il Ministro dell'interno: Napolitano.

VINCENZO BIANCHI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del bilancio e della programmazione economica. — Per sapere — premesso che:

la deliberazione del Cipe, del 12 luglio 1996 ha stabilito il riparto delle somme per la realizzazione delle iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse del territorio nazionale;

la delibera suddetta ha previsto che i programmi ed i progetti di investimento saranno predisposti dal Cipe entro il 14 settembre 1996 dalle competenti amministrazioni centrali e regionali, nel rispetto di alcune condizioni previste dalla delibera stessa;

il complesso della normativa di finanziamento dell'intervento ordinario nelle aree depresse ha iniziato a produrre effetti concreti per riequilibrare le diverse aree del Paese, sostenendo le azioni di

completamento delle grandi opere avviate, di progettazione e realizzazione di nuove infrastrutture e di ampliamento della base produttiva;

comunque, la deliberazione del Cipe datata 12 luglio e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* il 27 luglio non ha consentito, dato il breve limite di tempo stabilito dalla stessa per la presentazione di progetti comunitari e tenuto conto anche del periodo estivo e feriale in cui non era possibile la formulazione dei suddetti progetti, sia da parte degli enti locali che dalle piccole e medie imprese di utilizzare nel migliore dei modi i finanziamenti dei progetti comunitari —:

se non ritenga necessario prorogare i termini per l'utilizzo dei fondi stanziati dalla delibera del Cipe, che consentano sia agli enti locali sia alle aziende di porre in essere azioni omogenee, che aumentino i benefici sociali per la collettività, e utilizzare più efficacemente i fondi comunitari, che sono diventati uno degli elementi fondamentali per lo sviluppo economico ed occupazionale del nostro Paese. (4-03253)

RISPOSTA. — In risposta alla interrogazione in oggetto si ricorda che la delibera del CIPE del 12 luglio 1996 al punto 4, ripartisce quella che viene definita la "restante quota" delle risorse recate dal decreto-legge 344/96, per il 50 per cento, ad interventi di settore, cioè di competenza statale, e per l'altro 50 per cento ad interventi di area, di interesse locale.

La delibera demanda, rispettivamente, ai Ministri competenti per settore ed ai Presidenti delle Regioni e Province autonome il compito di selezionare, previa individuazione di obiettivi di sviluppo economico ed occupazionale concretamente raggiungibili in un arco temporale predeterminato, programmi di mantenimento e sviluppo della base produttiva e progetti d'intervento infrastrutturale in grado di risolvere i nodi che ostacolano la crescita del settore dell'area.

È evidente che, nel quadro descritto ed anche al fine di salvaguardare l'autonomia delle altre Amministrazioni centrali e delle Amministrazioni regionali, l'istruttoria che

questo Ministero (Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici) è chiamato a svolgere in vista delle definitive determinazioni del CIPE non può che investire i programmi e progetti trasmessi, entro il previsto termine del 14 settembre u.s., a cura delle Autorità citate.

È ben vero che il tempo assegnato dalla delibera per la presentazione dei progetti è stato breve, ma le Amministrazioni avrebbero dovuto concentrare la loro attenzione su un ridotto numero di interventi importanti e già istruiti, piuttosto che presentare iniziative proposte dai propri Uffici o Enti periferici non adeguatamente approfondite. La validità di un tale presupposto è stata confermata dal fatto che entro la predetta data, le Amministrazioni interessate e le Regioni hanno corrisposto all'invito del CIPE, trasmettendo programmi e progetti per un importo complessivo di finanziamento richiesto ammontante ad oltre 46.000 miliardi a fronte dei 3.000 disponibili.

Infine con delibera CIPE del 18 dicembre 1996, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il CIPE ha ripartito tra le Amministrazioni centrali, le Regioni e le Province autonome le risorse riservate al punto 4 della delibera CIPE del 12 luglio 1996.

Al fine di attivare in tempi rapidi la fase attuativa di tale delibera e consentire l'avvio di iniziative per il rilancio dell'occupazione e per la soluzione delle problematiche relative alle aree depresse del Paese, il CIPE prevede che — nell'ambito delle risorse assegnate, delle priorità rappresentate e della rispondenza ai criteri individuati nella precedente delibera del 12 luglio 1996 — le amministrazioni competenti selezionino i singoli interventi da finanziare, massimizzando le risorse assegnate attraverso una azione di concertazione tra Amministrazioni centrali e regionali, da concludersi entro 60 giorni dalla data della delibera.

Il Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica: Macciotta.

BOSCO. — Ai Ministri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

Il Giornale del 20 ottobre 1996 riportava alcune vicende relative a sponsorizzazioni televisive in nero, appalti alla camorra, raccomandazioni al festival di Sanremo, padrini politici e ad altri giochi di potere;

le notizie sarebbero state raccolte dal Sisde in un dossier di duecento pagine, consegnato nel 1989 all'allora direttore dell'Intelligence civile, Malpica;

nel « Rapporto informativo sulla criminalità nel settore dell'intrattenimento », così dovrebbe chiamarsi questo dossier, ci sarebbero gran parte delle vicende sulle quali alcuni magistrati milanesi stanno indagando;

il dossier conterrebbe notizie concernenti le sponsorizzazioni ed il meccanismo dei contratti pubblicitari con il sospetto di finanziamenti occulti;

a quanto si apprende, le tangenti sarebbero state pagate per pilotare molti appalti esterni utilizzati dalla Rai per le grandi produzioni televisive;

di questo documento si sono perse le tracce per molto tempo —:

se non si ritenga opportuno fare luce sulla vicenda, per accertare la veridicità della notizia e, in caso affermativo, promuovere un'indagine per risalire alla responsabilità di chi, all'interno del Sisde, decise che il dossier dovesse rimanere nascosto;

se, nel caso la notizia fosse vera, non si ravvisi da parte del Sisde l'annessa segnalazione di importanti vicende che, se rese note, avrebbero potuto già da allora dare impulso a importanti vicende giudiziarie. (4-04601)

RISPOSTA. — Agli atti del Servizio per le Informazioni e la Sicurezza Democratica (SISDE) non risulta l'esistenza del dossier, cui fa riferimento la S.V.

Il Ministro dell'interno: Napolitano.

COMINO, ANGHINONI, DOZZO, LEMBO e PITTINO. — *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* — Per sapere — premesso che:

la legge 14 febbraio 1992, n. 185, detta norme che regolano l'accesso al fondo di solidarietà nazionale da parte delle aziende agricole colpite da eventi calamitosi eccezionali;

le aziende agricole che ricorrono alle provvidenze della legge n. 185 del 1992 sono solitamente quelle dotate di minori mezzi finanziari, e pertanto maggiormente bisognose di aiuto in caso si verificano danni superiori al 35 per cento della produzione lorda vendibile;

il decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, relativo al rifinanziamento degli interventi programmati in agricoltura di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, dispone al comma 3 dell'articolo 2 che: « Per i danni alle produzioni ammissibili all'assicurazione agevolata..., i contributi e le altre agevolazioni economiche previsti dall'articolo 3 della medesima legge n. 185/1992 sono ridotti di una quota pari al 50 per cento dell'importo che le aziende beneficiarie, singole ed associate, avrebbero dovuto corrispondere per la stipula di polizze di assicurazione delle produzioni medesime » —:

se non ritenga troppo penalizzante per le aziende agricole colpite dalle avversità atmosferiche la riduzione prevista al comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 273 del 1996;

se, nel formulare la modifica legislativa, siano state tenute in considerazione le enormi difficoltà che nei fatti esistono per calcolare l'importo che le aziende avrebbero dovuto versare per la stipula delle polizze;

se siano stati quantificati i costi che le regioni, i cui assessorati all'agricoltura devono calcolare gli indennizzi, devono affrontare per giungere ad una esatta erogazione degli importi dovuti;

se non ritenga opportuno procedere alla modifica del decreto-legge n. 273 del 1996 in modo da agevolare le aziende agricole interessate ed eliminare i costi sopra evidenziati. (4-01033)

RISPOSTA. — *Questo Dicastero comunica che la disposizione a cui fa riferimento la S.V. On.le con l'atto che si riscontra, contenuta nel DL n. 273 del 17 maggio 1996 è stata soppressa dalla legge di conversione 18/7/1996 n. 380.*

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali: Pinto.

CONTI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

con provvedimento n. 43 del luglio 1994, l'ufficio direzione del presidio ospedaliero di Amandola Asi n. 13 — (Ascoli Piceno), in attesa di effettuare accertamenti sulle condizioni ambientali del servizio di fisioterapia e sulle mansioni compatibili con lo stato di salute della signora Silvana Corradini, disponeva che la succitata dipendente, « sempre nel rispetto delle mansioni proprie », fosse utilizzata nell'ambito della riabilitazione motoria dai pazienti neurolesi e di quelli con insufficienza respiratoria, ricoverati presso la divisione di medicina interna del presidio ospedaliero;

la dipendente Corradini Silvana è inserita nel profilo sanitario di operatore professionale coordinatore terapista della riabilitazione;

con nota del 10 ottobre 1995 il direttore sanitario, in palese contrasto con quanto già stabilito dall'ufficio di direzione, disponeva invece che la signora Corradini fosse « transitoriamente » messa a disposizione della direzione sanitaria per l'espletamento di mansioni amministrative gestionali;

nel gennaio 1995, apposita commissione medica ha accertato l'idoneità della stessa dipendente all'espletamento delle mansioni proprie della qualifica di appar-

tenenza, con esclusione di quelle sole attività che comportano la presenza continua di ambienti in cui si svolgono attività strumentali con apparecchiature Nir;

diversi sono stati i richiami (nota del 27 gennaio — 15 febbraio — 14 luglio — 31 agosto — 17 ottobre del 1995 rivolti, dal commissario straordinario e dal dirigente amministrativo al direttore sanitario, affinché provvedesse in conformità a quanto accertato dalla commissione, medica;

la qualifica sanitaria in questione prevede le funzioni di coordinatore del servizio di riabilitazione senza dover svolgere attività strumentali con apparecchiature Nir o di massoterapia e manipolazione;

l'interessata richiedeva visita medica di seconda istanza, che ha confermato il primo giudizio;

neanche a seguito di tale accertamento la signora Corradini è stata ricollocata nella sue mansioni originarie;

il passaggio ad altre funzioni per idoneità fisica deve essere disposto in primo luogo dalla regione, seppure su parere della Unità sanitaria locale, unicamente quando il dipendente « sia giudicato dagli organi preposti (commissione medica) « non idoneo alle funzioni proprie » articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica del 20 dicembre 1979, n. 761. Unicamente in tale ipotesi il dipendente può essere trasferito ad altre funzioni equivalenti » a quelle proprie della posizione funzionale e profilo professionale di appartenenza e « nel solo caso in cui non si rinvercano, nell'ambito della posizione e profilo di appartenenza e nell'attività di lavoro svolta, mansioni alle quali il dipendente stesso, a domanda, può essere collocato in posizione funzionale inferiore anche di diverso profilo professionale e ruolo per il quale abbia i requisiti, a condizione che il relativo posto sia vacante. Il soprannumero è consentito solo a condizione del congelamento di un posto di corrispondente posizione funzionale » (ar-

ticolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384 —:

se risponda al vero che tale illegittima utilizzazione, stabilita comunque unicamente per esigenze « temporanee e provvisorie » abbia invece comportato una vera e propria stabilizzazione della Corradini in una collocazione che non le è propria, in forza di un ostinato atteggiamento omisivo, se non addirittura abusivo, dell'amministrazione;

se risponda al vero che il direttore sanitario e gli altri organi preposti non si sono mai preoccupati di provvedere in merito, creando così una situazione di ingiusto vantaggio anche patrimoniale per la dipendente in parola, tenuto conto che, nel caso l'evenienza risultasse concreta, la Corradini avrebbe continuato in tutto questo tempo a percepire emolumenti inerenti all'istituto di incentivazione della produttività (plus-orario) di spettanza al settore di provenienza (fisioterapia) nel cui ambito, invece, la Corradini non ha più svolto mansioni;

come si intenda provvedere per ripianare questa anomalia, pericolosa per la stessa amministrazione, in quanto l'utilizzazione e la permanenza della dipendente Corradini presso la direzione sanitaria ha comportato una compressione nell'esercizio delle mansioni degli impiegati in ruolo presso la direzione sanitaria stessa e, quindi, una menomazione del diritto (soggettivo) all'arricchimento della professionalità, tutelabile giurisdizionalmente, secondo giurisprudenza e dottrina, senza termini decadenziali. (4-01874)

RISPOSTA. — Sullo specifico problema prospettato con l'atto parlamentare in esame, questo Ministero deve rispondere, necessariamente, in base agli elementi di valutazione di competenza regionale, chiesti attraverso il Commissariato del Governo nella Regione Marche.

Si è appreso, al riguardo, che la Sig.ra Silvana Corradini, in servizio presso l'Azienda Sanitaria U.S.L. n. 13 di Amandola (AP) con la qualifica di Terapista della

Riabilitazione Capo - VII livello, nonché in qualità di Operatore professionale coordinatore del personale con funzioni di riabilitazione, è stata sottoposta, negli ultimi due anni, a due visite mediche collegiali, dalle quali è stata giudicata "idonea alle mansioni proprie della qualifica di appartenenza, con esclusione della permanenza nei locali ove si effettua terapia con strumenti che emettono radiazioni non ionizzanti (N.I.R.)".

Le Amministrazioni che si sono succedute nel tempo, la U.S.L. n. 23 e la attuale A.S.L. (nonostante ritenessero contraddittorio tale giudizio in quanto escludeva, dalle mansioni della dipendente in questione, proprio le attività prevalenti che un terapeuta della Riabilitazione è chiamato a svolgere in un servizio di Fisiokinesiterapia), considerando che le mansioni proprie dello specifico ruolo non potevano essere svolte appieno dall'interessata, stabilivano che — in via accessoria e complementare — parte dell'orario contrattuale della Sig.ra Corradini fosse utilizzato presso la Direzione Sanitaria dell'Ospedale di Amandola, tanto più che nel suo organico, diversamente dal passato, non figurano Operatori professionali Dirigenti ovvero Operatori professionali Coordinatori del Personale Infermieristico.

Si riteneva, quindi, che tale parziale assegnazione avrebbe permesso di soddisfare meglio le necessità di quel Presidio, in quanto assolvibili in modo più adeguato da una figura del ruolo sanitario (e per di più in posizione di coordinatrice, quale quella occupata dalla signora Corradini), piuttosto che da una di un altro ruolo.

Comunque, allo scopo di dirimere una volta per tutte tale controversia, risulta che la Sig.ra Corradini debba sottoporsi ad una terza visita medica collegiale, in base al cui giudizio si adotteranno le determinazioni risolutive al riguardo, ivi compresa — eventualmente — l'applicazione dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79 (già "Stato giuridico del personale delle UU.SS.LL.") "cambio di qualifica per motivi di salute".

In attesa di tale definitivo giudizio medico-legale, la Direzione sanitaria dell'Ospedale di Amandola ha ritenuto opportuno, frattanto, restituire l'interessata a tempo

pieno al suo originario "Servizio di Terapia Fisica", con il vincolo dell'espletamento delle sole mansioni professionali compatibili con le sue condizioni di salute.

Il Ministro della sanità: Bindi.

CUSCUNÀ. — *Ai Ministri del tesoro e dell'interno. — Per sapere — premesso che:*

nonostante le affermazioni circa l'asserito miglioramento degli uffici a servizio dei cittadini e le sbandierate « carte dei servizi » nei diversi settori in cui si articola la pubblica amministrazione, nella quotidiana concretezza dei fatti nessun effettivo miglioramento è dato purtroppo constatare;

in particolare con la presente interrogazione si intende segnalare i tempi biblici che un cittadino del casertano deve aspettare per vedere esaminata e definita una pratica di invalidità con diritto alla indennità di accompagnamento;

si tratta in tali casi di persone non soltanto invalide, ma anche non autosufficienti, nella generalità dei casi in età avanzata e abbisognevole di un aiuto (quale, appunto, l'accompagnamento). Si tratta, cioè di patologie gravemente invalidanti che, ove riconosciute autentiche e sussistenti, comportano quella immediata e concreta solidarietà che le leggi dello Stato hanno previsto;

nonostante l'impegno profuso dal settore della riabilitazione della Azienda sanitaria locale di Caserta/1 a favore di queste sventurate persone, impegno ed impulso che hanno azzerato tutto il monumentale arretrato di lavoro, le pratiche per essere definite devono passare al vaglio dell'apposita commissione del ministero del tesoro e, successivamente, dalla prefettura, dopo imperdonabili « tempi-luce », con la conseguenza che, date le gravi condizioni fisiche degli invalidi, è tutt'altro che infrequente che nel frattempo questi muoiano;

la drammaticità della situazione è eloquente;

da ultimo, per uno di questi sventurati, il signor Argenzio Giovanni, di novanta anni, riconosciuto invalido al cento per cento con diritto all'accompagnamento dal 15 febbraio 1993 (data della domanda) la pratica è stata trasmessa in Prefettura il 2 ottobre 1996, dopo tre anni e otto mesi. Nel frattempo, a metà del corrente anno, l'Argenzio è morto —:

quali urgenti misure e quali concrete iniziative intendano adottare per evitare questi riconoscimenti alla memoria.

(4-04845)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente le procedure per la definizione delle domande volte ad ottenere i benefici di invalidità civile.

Al riguardo, si fa presente che la legge 15 ottobre 1990, n. 295, ha demandato alle Commissioni mediche operanti nell'ambito delle Unità sanitarie locali il compito di espletare gli accertamenti sanitari per il riconoscimento dello stato di invalidità civile ed ha attribuito alle Commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile la funzione di controllo dei verbali di visita emessi dalle predette Commissioni mediche delle U.S.L., da esercitarsi nel termine perentorio di sessanta giorni dalla ricezione dei verbali stessi, la liquidazione delle relative provvidenze economiche spetta, poi, alle Prefetture, organi del Ministero dell'interno.

Ciò premesso, relativamente al caso del sig. Giovanni Argenzio, si precisa che in data 15 febbraio 1993, il verbale di visita emesso dalla Commissione medica U.S.L. il 27 novembre 1993 è stato trasmesso alla Commissione medica periferica in data 30 maggio 1996 che lo ha esaminato nella seduta del 17 giugno 1996.

Detta Commissione ha ravvisato l'esistenza dei presupposti per la sospensione della procedura, ai sensi dell'articolo 1, comma 7 della legge n. 295 del 1990, ed ha, quindi, convocato a visita diretta il sig. Argenzio per il giorno 19 luglio 1996.

In data 9 agosto 1996, è stata effettuata visita domiciliare, come richiesto dall'inte-

ressato; a seguito di tale accertamento, la Commissione medica periferica, nella seduta del 23 agosto 1996, ha riconosciuto allo stesso il diritto all'indennità di accompagnamento, provvedendo a trasmettere, in data 13 settembre 1996, il relativo verbale alla U.S.L. per il successivo inoltro alla competente Prefettura.

Per quanto riguarda, poi, i provvedimenti diretti ad accelerare l'iter procedurale in materia di riconoscimento dell'invalidità civile e di concessione dei benefici economici, si fa presente che disposizioni in tal senso sono contenute nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 698 del 21 settembre 1994 che, in particolare, prevede la facoltà per le Unità sanitarie locali di istituire altre Commissioni mediche, in aggiunta a quelle già operanti, al fine di eliminare l'arretrato e di provvedere ad una più sollecita convocazione degli interessati.

Lo stesso provvedimento normativo, inoltre, ha fissato in 9 mesi il termine entro il quale le Commissioni mediche U.S.L. debbono concludere la procedura di accertamento sanitario ed in 180 giorni il termine per la concessione dei benefici economici da parte delle Prefetture.

Si precisa, inoltre, che l'articolo 3 del decreto del Ministro del Tesoro n. 387 del 1991, emanato in attuazione della legge n. 295 del 1990, prevede la possibilità, per coloro che versino in gravi condizioni di salute, purché debitamente documentate, di richiedere la trattazione anticipata delle domande di invalidità alle Commissioni mediche U.S.L., in deroga al generale principio dell'esame secondo l'ordine cronologico di ricezione.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pennacchi.

TERESIO DELFINO. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere — premesso che:

in data 6 giugno 1996, la signora Antonella Delfino in Manzone di Cuneo, in nome e per conto del figlio minore Andrea Manzone, nato il 29 aprile 1995 ha presentato, nei termini, ricorso gerarchico alla

direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra avverso il giudizio di « non valutabilità » espresso nei confronti del minore dall'azienda regionale Usl n. 15 di Cuneo ai fini del riconoscimento e della relativa percentuale dell'invalidità civile;

la patologia accertata è « trisomia 13 », ricorrente da grave anomalia cromosomica, che purtroppo per la maggiore parte dei casi non lascia speranza di vita;

tale prognosi non fausta risulta ampiamente illustrata dalla relazione della dottoressa Gabriella Restagno, del servizio di genetica medica dell'università, convenzionato con l'ospedale San Giovanni Battista di Torino che ha espresso la consulenza richiesta in data 6 novembre 1995;

la competente direzione generale più sopra indicata, interessata in merito al caso, ha fatto presente che il ricorso presentato non potrà essere esaminato e deciso entro il termine di centottanta giorni, ai sensi della legge 15 ottobre 1990, n. 295, in quanto ritiene non ricorrano gli estremi dell'imminente pericolo di vita, dichiarando, quindi, non applicabile il principio dell'obbligo della trattazione anticipata della pratica, nonostante al ricorso sia stata allegata copia della relazione del servizio di genetica sopra citata;

per quanto riguarda più specificamente il giudizio espresso di « non valutabilità », si fa riferimento alle disposizioni emanate in proposito dal ministero della sanità - direzione generale della medicina sociale, con circolare del 4 novembre 1981 in cui si precisa che un minore, portatore di una o più gravi alterazioni psichiche o fisiche persistenti, che lo rendano assolutamente incapace di svolgere le funzioni proprie della sua età, deve essere riconosciuto invalido civile handicappato e quindi meritevole di ogni beneficio;

in altri termini, il riconoscimento delle condizioni di invalido ricorrono se la menomazione fisica non è naturalmente e fisiologicamente riconducibile alla carenza di funzioni proprie dell'età del minore. Ad esempio, se un bambino di cinque o sei

mesi non deambula, è chiaro che non ricorrono gli estremi per il riconoscimento dell'invalidità perché la deambulazione non è funzione propria di quella età; viceversa, se il minore, prescindendo dalla sua età, è portatore di gravi ed irreversibili patologie, come nel caso (grave deficit posturo - motorio e cognitivo - relazionale, grave epilessia con Eeg multifocale; ipoplasia polmonare, rene sinistro assente), è da considerarsi invalido al cento per cento con diritto a tutte le indennità;

l'orientamento espresso dalla direzione generale, nella fattispecie, risulta profondamente in contrasto non soltanto con la citata relazione medica del servizio di genetica dell'università di Torino, ma con una statistica di grande e precoce mortalità delle persone affette dalla patologia « trisomia 13 » per cui appare del tutto inadeguata e superficiale la risposta fornita dalla medesima direzione generale sul ricorso in parola;

si rileva una forte mancanza di approfondimento dell'istanza del ricorrente, corredata da una documentazione tecnico-sanitaria ineccepibile, che rivela su una questione così dolorosa un atteggiamento della pubblica amministrazione vessatorio verso una persona in gravissime condizioni di salute -:

se non ritenga legittimo e doveroso impartire precise e urgenti disposizioni ai dipendenti uffici della predetta direzione generale al fine di garantire l'esame, con assoluta precedenza, del ricorso relativo al minore Andrea Manzone, ricorrendo nel caso gli estremi del pericolo di vita.

(4-05743)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, relativa al ricorso in materia di invalidità civile, prodotto dalla Sig.ra Delfino Antonella in nome e per conto del minore Manzone Andrea.

Al riguardo, si fa presente che il considerevole numero di ricorsi, da tempo in attesa di trattazione, non ha consentito di istruire la pratica in tempi brevi, né, d'altra parte, ricorrevano gli estremi per una sua

trattazione anticipata, la quale è prevista soltanto in caso di imminente pericolo di vita del ricorrente o nei casi in cui il riconoscimento dello stato d'invalidità sia necessario per poter accedere ai posti di lavoro riservati alle categorie protette.

Peraltro, da un approfondito esame del caso in questione, è stato appurato che si era in presenza di una particolare patologia, la quale, pur non essendo compresa tra quelle che comportano un imminente pericolo di vita, poteva, tuttavia, assumere particolare rilevanza per il quadro clinico, per l'assiduità di assistenza, per la giovanissima età dell'interessato e per un insieme di altri fattori, quali l'incerta evoluzione della malattia.

In relazione a tali elementi, il 17 gennaio 1997 il ricorso n. 32619/R relativo ad Andrea Manzone, è stato inviato alla Commissione Medica Superiore e d'Invalidità Civile per il prescritto parere.

Il ricorso in questione è stato accolto e quanto prima verrà emanato il relativo decreto.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pennacchi.

DELMASTRO DELLE VEDOVE, MUS-SOLINI e FOTI. — *Ai Ministri dei beni culturali e ambientali e della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

la stampa quotidiana nazionale ha dato ampio risalto alla notizia della esistenza del cosiddetto « Progetto Leopardi nel mondo », comportante un costo, per l'erario, di novecentosettanta milioni l'anno;

la detta « istituzione » non ha mai palesato in modo particolare la propria attività né si sono notati effetti significativi della sua esistenza, né pare che il mondo sia rimasto colpito in modo particolare dalla figura di Leopardi;

i cittadini sono ormai indisponibili a sopportare spese che abbiano il sapore

dello spreco o comunque della superfluità —:

quando sia stato « pensato » il « Progetto Leopardi nel mondo » e da chi;

chi siano stati i responsabili che si sono succeduti alla guida di detta istituzione e quali ne siano i fini istituzionali;

quali attività il « Progetto Leopardi nel mondo » abbia svolto e chi abbia posto in essere funzioni di controllo su detta attività;

quali siano i costi complessivi sopportati dallo Stato per l'attività del « Progetto Leopardi nel mondo » e se sia stato verificato il rapporto costi-benefici e, in caso positivo, con quale risultato;

se non si ritenga di dover valutare con grande attenzione la opportunità di sospendere l'erogazione della sovvenzione, anche in ragione della necessità di procedere con diverso criterio nella politica della spesa. (4-04939)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto si fa presente che, ricorrendo nel 1987 il 150° anniversario della morte di Giacomo Leopardi, su richiesta del Centro Nazionale Studi Leopardiani di Recanati e dell'Università degli Studi di Roma, questo Ministero ha proposto l'istituzione di un Comitato Nazionale con il compito di realizzare iniziative culturali connesse all'importante ricorrenza, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1987.*

Il Comitato ha realizzato un denso programma di iniziative culturali inteso ad approfondire e diffondere, soprattutto all'estero, l'opera del Poeta.

Tale programma comprendeva:

- a) *Congressi internazionali;*
- b) *Giornate di studio e seminari;*
- c) *Mostre: "Giacomo Leopardi" (Napoli-Biblioteca Nazionale); "Leopardi e Vieuiseux" (Firenze-Biblioteca Medicea Laurenziana); Mostre itineranti;*
- d) *Pubblicazioni scientifiche;*

e) *Recupero e ripristino dei luoghi leopardiani;*

f) *Traduzioni e ricerche.*

Fin dall'inizio, il Comitato definì, quindi, un progetto culturale di forte connotazione internazionale, con l'auspicio di coprire l'arco di un decennio e congiungere idealmente il 150° anniversario della morte con il bicentenario della nascita (1998).

Tale intento è stato reso possibile dalla legge 20 gennaio 1992, n. 56 che ha assegnato uno stanziamento di 10 miliardi per il finanziamento del progetto "Leopardi nel mondo", per gli anni 1992-2000.

La Giunta esecutiva leopardiana, di cui al suddetto decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1987 beneficiaria del summenzionato contributo, ha il compito di gestire le iniziative finalizzate alla realizzazione del progetto "Leopardi nel mondo" indicate all'articolo 1 della legge n. 56 del 1992.

Ai sensi della suddetta normativa, sulla base del programma dei lavori e delle attività presentato dalla Giunta esecutiva (presieduta dall'On. Franco Foschi, Direttore del Centro Nazionale di Studi Leopardiani), questo Ministero, tramite il competente Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria, ha provveduto ad erogare i contributi stanziati sull'apposito capitolo 7905 negli esercizi finanziari 1992 (1 miliardo), 1993 (1 miliardo), 1994 (1 miliardo), 1995 (970 milioni) e 1996 (970 milioni), nonché a controllare, annualmente, le relazioni e i bilanci consuntivi.

Di tale programma, articolato nelle varie tipologie di intervento, si descrive sinteticamente lo stato di avanzamento dei lavori alla data del 17 ottobre u.s., facendo riferimento alla relazione presentata dalla Giunta esecutiva leopardiana.

RESTAURI:

1) *Torre del Greco Villa "Le Ginestre": l'Università di Napoli ha stipulato recentemente una convenzione con la Fondazione*

Ville Vesuviane per il recupero e l'uso della villa; si prevede il completamento dei lavori entro il 1998;

2) *Recanati, Torre del "Passero solitario": lavori in corso;*

3) *Palazzo Leopardi: interventi eseguiti;*

4) *Palazzo Bello: eseguito un primo intervento;*

5) *Teatro Persiani: intervento da realizzare;*

6) *Ricostruzione Sacello di Leopardi: è in corso la gara di appalto per il conferimento dei lavori;*

7) *Palazzo Antici: in programma per il 2000.*

INIZIATIVE CULTURALI:

1) *Ricerca autografi e carteggi:*

a) *Gabinetto Vieusseux: ricerca in corso;*

b) *Gruppo Napoli: ricerca in corso;*

c) *Gruppo Roma: il programma di ricerca inizia la sua attuazione in questi giorni;*

d) *Gruppo Centro Nazionale Studi Leopardiani: ricerca in corso.*

2) *Ricerca e stampa bibliografia internazionale:*

a) *Centro Nazionale Studi Leopardiani: ricerca in corso;*

b) *Bibliografia Russa: ricerca svolta;*

c) *Bibliografia Russa (continuazione): ricerca in programma.*

3) *Ricerca su Leopardi e la musica:*

a) *Centro Nazionale Studi Leopardiani: ricerca in fase avanzata.*

4) *Stampa carteggi e traduzioni:*

a) *Carteggi Napoli: sono stati già stampati alcuni volumi, altri sono in fase di realizzazione;*

b) *Carteggi Centro Nazionale Studi Leopardiani: sono stati già stampati alcuni volumi, altri sono in fase di realizzazione;*

c) *Ristampa cataloghi mostra Napoli: lavoro eseguito;*

d) *Batracomiomachia in tedesco: lavoro eseguito;*

e) *Atti Convegno Istituto cultura Barcellona: lavoro eseguito;*

f) *Ricerca musica: iniziativa in corso;*

g) *Traduzioni francesi: pubblicati 12 volumi;*

h) *Traduzioni varie: lavori in corso.*

CONVEGNI:

Secondo simposio Università di Macerata: eseguito;

Associazione "Poeta" - Salerno: eseguito;

Istituto di cultura di Barcellona: eseguito;

Convegno su "Monaldo Leopardi": in programma per il 1997;

Giornata Accademie: eseguito;

X Convegno Internazionale: in programma per il 1998;

Convegno alla Sorbona: in programma per il 1998.

Mostre leopardiane in Italia e all'estero: in programma.

Informatizzazione e audiovisivi:

a) *Scuola normale di Pisa: eseguito;*

b) *CLIPON - Catania: eseguito;*

c) *CD "Suite per Leopardi" (IRPAM): eseguito;*

d) *Filmato a cartoni: in programma.*

Cattedra Leopardiana - Corsi per stranieri:

a) *Cattedra Leopardiana (Università di Macerata): eseguito;*

b) *Centro Nazionale Studi Leopardiani - corso per stranieri: eseguito.*

Iniziative per la scuola: in programma.

Borsa di studio: in fase di esecuzione; la borsa viene erogata a scadenze semestrali previa dichiarazione del docente incaricato di seguire il borsista.

Centro mondiale della poesia: lavori in corso. Trattasi di un'apposita Commissione scientifica presieduta da Mario Luzi che propone iniziative culturali di collegamento e di promozione della poesia a livello europeo e mondiale che vengono di volta in volta approvate dalla Giunta esecutiva e realizzate dalla stessa.

Avvenimenti teatrali e artistici: in programma.

Si fa inoltre presente che è attualmente allo studio un progetto concernente la comunicazione, al fine di rendere nota, principalmente al grande pubblico, l'attività della Giunta Esecutiva Nazionale relativa al "Progetto Leopardi nel mondo", in occasione del bicentenario della nascita del Poeta.

Si segnala, infine, che questo Ministero, ben consapevole della necessità di realizzare un effettivo coordinamento tra le varie iniziative finalizzate a promuovere una politica unitaria e progettuale nel campo della valorizzazione culturale, si è fatto promotore del disegno di legge concernente "Istituzione della Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali", attualmente all'esame del Senato della Repubblica (A.S. 2124).

Con il suddetto provvedimento è stata prevista la costituzione della Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali come indispensabile organismo propositivo e di raccordo, nonché lo strumento essenziale per il conseguimento dell'obiettivo della razionalizzazione della spesa pubblica nel settore.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Veltroni.

DELMASTRO DELLE VEDOVE, MUS-SOLINI e FOTI. — *Ai Ministri dei beni culturali e ambientali e della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

la stampa quotidiana nazionale ha dato ampio risalto alla notizia della esi

stenza della cosiddetta « Scuola archeologica di Atene », comportante un costo, per l'erario, di un miliardo e mezzo l'anno;

la detta « istituzione » non ha mai palesato in modo particolare la propria attività né si sono notati effetti significativi della sua esistenza;

i cittadini sono ormai indisponibili a sopportare spese che abbiano il sapore dello spreco o comunque della superfluità —

quando sia stata istituita la « Scuola archeologica di Atene » e da chi;

chi siano stati i presidenti che si sono succeduti alla guida di detto ente e quali ne siano i fini istituzionali;

quali attività la Scuola archeologica di Atene abbia svolto e chi abbia posto in essere funzioni di controllo su detta attività;

se non si ritenga di dover valutare con grande attenzione la opportunità di sospendere l'erogazione della sovvenzione, anche in ragione della necessità di procedere con diverso criterio nella politica della spesa. (4-04940)

RISPOSTA. — *La Scuola archeologica italiana di Atene fu istituita con Regio Decreto n. 373 del 9 maggio 1909, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1909. I Direttori che si sono succeduti alla guida della Scuola sono i seguenti:*

1) *Luigi Pernier dal 1° luglio 1909 al 16 gennaio 1916;*

2) *Alessandro Della Seta dal 1° aprile 1919 al 31 gennaio 1939 (dopo un periodo di reggenza di Massimiliano Ongaro);*

3) *Guido Libertini dal 1° febbraio 1939 al 30 giugno 1941;*

4) *Luciano Laurenti dal 1° luglio 1941 al 9 settembre 1943;*

5) *Teodoro Levi dal 1° luglio 1947 al 31 dicembre 1976;*

6) *Antonino Di Vita dal 1° gennaio 1977 ad oggi.*

I fini istituzionali della Scuola sono, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 118 del 1987, i seguenti:

1) *ricerche e scavi archeologici in Grecia e nelle aree di civiltà ellenica;*

2) *specializzazione di studiosi nei seguenti settori: preistoria e protostoria egea; archeologia e storia dell'arte greca e romana; archeologia e storia dell'arte tardoantica e protobizantina; epigrafia e antichità greche; architettura antica;*

3) *perfezionamento di studiosi a fine scientifico e a fine di preparazione per carriera presso Amministrazioni pubbliche nei settori indicati sub 2);*

4) *patrocinio e sostegno per pubblicazioni scientifiche di studi e scavi compiuti in Grecia e nella civiltà ellenica.*

Sulle attività svolte dalla Scuola a partire dalla sua istituzione sinteticamente si può affermare che essa ha rappresentato la sola sede internazionale di cui l'Italia abbia potuto disporre per la formazione di generazioni di studiosi particolarmente qualificati che hanno dato un notevole contributo nelle Università, nelle Soprintendenze, nelle scuole e nel C.N.R..

Ancora oggi una cospicua parte dei Soprintendenti archeologi e dei Docenti universitari di archeologia di tutta Italia, e non solo di archeologia, si sono formati nella Scuola.

Fra il 1910 e il 1987, quando la legge n. 118 ha conferito alla Scuola il potere di rilasciare diplomi di specializzazione equipollenti a quelli rilasciati dalle Università, la Scuola ha avuto n. 257 allievi. Di essi 10 sono stati Presidi, di Facoltà, 1 Direttore Generale delle Antichità e Belle Arti, 20 hanno fatto parte dell'Accademia dei Lincei, 49 sono diventati Professori ordinari di archeologia e altre discipline, 37 Soprintendenti, oltre a 74 ricercatori nelle Università, nel C.N.R., nei musei civici, ecc.. Oltre a ciò si deve ricordare l'attività di ricerca e le campagne di scavo in Grecia e nel levante.

Sull'attività svolta dalla Scuola vigila, ai sensi della suddetta legge n. 118 del 1987, il Ministero per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministero dell'Università

e della Ricerca Scientifica e Tecnologica. Il controllo sulla gestione contabile è esercitato, oltre che dai predetti Ministeri vigilanti, dalla Corte dei Conti e dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Una sospensione dell'erogazione del contributo annuo statale comprometterebbe l'attività della Scuola che, per quanto si è detto e per quello che rappresenta a livello internazionale, può essere considerata una delle più prestigiose istituzioni culturali del mondo nel campo della ricerca archeologica.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Veltroni.

GAMBALE. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere — premesso che:

Angela Russo, residente in Marano (NA), in via IV novembre, n. 38 è affetta da ipersomia di tipo prepuberale, obesità, deficit visivo, disfunzione ipofisaria;

il signor Luigi Russo, padre della ragazza, ha inviato il 16 settembre 1993, al ministero del tesoro un ricorso inteso ad ottenere il riconoscimento dell'indennità per il suo accompagnamento, contraddistinto dal n. 181150/R;

con nota del 26 aprile 1994 il ministero comunicava che, in quella data, « erano stati posti in istruttoria i ricorsi pervenuti a tutto il mese di febbraio 1993 »;

a tutt'oggi, tuttavia, ad oltre tre anni dal ricorso, al signor Russo nessuna decisione è pervenuta in ordine alla sua richiesta, mentre le necessità di cura e assistenza di Angela si fanno sempre più pressanti e, in mancanza di aiuto, difficili da sostenere —:

se ritenga possibile adottare, con la dovuta urgenza, i provvedimenti necessari perché si provveda quanto prima al caso di Angela Russo e per quale ragione non sia ancora pervenuta nessuna decisione in ordine al ricorso;

quali misure sia possibile adottare perché cittadini invalidi e molto spesso

bisognosi non debbano attendere mai più tempi tanto lunghi. (4-04041)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto concernente il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento relativo alla signorina Angela Russo nata il 10 luglio 1979.

Al riguardo, si fa presente che il ricorso, presentato dal sig. Luigi Russo, padre dell'interessata, contraddistinto con il numero di posizione 181 ISOIR, fu inviato, con elenco n. 7225 del 13 febbraio 1995, alla Commissione Medica Superiore e di Invalidità Civile per il parere previsto dall'articolo 1, comma 8, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, ribadito dall'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994 n. 698.

La Commissione Medica Superiore, al fine di esprimere il parere sul riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, richiedeva alla U.S.L. 23 di Giugliano, in Campania, con nota del 24 marzo 1995, di sottoporre l'interessata ad una serie di visite specialistiche, per accertarne le condizioni di salute. Tale nota, inviata con raccomandata n. 1150 del 27 marzo 1995, come risulta da documentazione agli atti non sarebbe mai pervenuta alla U.S.L., secondo quanto asserito da quest'ultima.

La Commissione Medica Superiore provvedeva, quindi, in data 21 novembre 1996 ad un'ulteriore richiesta di accertamenti sanitari.

Il parere tecnico della Commissione Medica Superiore per la decisione del ricorso è, quindi, subordinato all'esito di tali esami.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pennacchi.

GNAGA. — Ai Ministri dell'interno e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. — Per sapere — premesso che all'interno dei locali che ospitano le facoltà di lettere e filosofia ed architettura in piazza Brunelleschi a Firenze, specialmente nel cortile ed al piano terra, si aggirano sempre più numerosi spacciatori, tossicodipendenti e venditori abusivi che

nulla hanno a che vedere con l'attività dell'ateneo e che creano notevole disagio tra gli studenti e che è sempre più frequente rinvenire nei servizi igienici siringhe usate ed altro materiale per iniettarsi droga — se vengano prese misure atte ad impedire l'accesso ai locali universitari a chi non ne ha diritto, magari con l'istituzione di tesserini magnetici, o quantomeno che venga predisposto un servizio di vigilanza, che restituisca all'ambiente universitario la dignità che merita. (4-04268)

RISPOSTA. — Con riferimento al documento di sindacato ispettivo indicato in oggetto si fa presente quanto segue.

L'Università dovrebbe offrire formazione culturale e scientifica in un ambiente dignitoso ed esclusivo per conservare il prestigio che la contraddistingue. Essa è però una « società » e come tale rispecchia la realtà in cui viviamo.

Con ciò non si vuol giustificare la presenza degli spacciatori, tossicodipendenti e dei venditori abusivi che si aggirano all'interno e specialmente nel cortile della facoltà di Lettere e Filosofia e di quella di Architettura dell'Ateneo fiorentino e « che nulla hanno a che vedere con l'attività dell'Ateneo creando notevole disagio agli studenti ».

Si vuole soltanto far presente che, comunque, non si possono ignorare le situazioni a « rischio » che la società presenta soprattutto nei confronti dei giovani, specie in ambienti a forte densità urbana.

Il mio impegno, ma soprattutto quello del Rettore (che mi ha dato in merito assicurazione scritta) è stato pertanto quello di dare subito la soluzione al problema.

Risulta infatti che l'Università di Firenze ha già provveduto a predisporre un servizio di vigilanza in ore varie del giorno, mirata soprattutto al controllo dei numerosi accessi esterni. Sono state altresì sollecitate più volte le Autorità competenti (Questura e Carabinieri) al fine di svolgere con maggiore ed attenta frequenza il controllo esterno.

Il Ministro dell'università e ricerca scientifica e tecnologica: Berlinguer.

GRAMAZIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della sanità.*
— Per sapere — premesso che:

presso l'azienda ospedaliera S. Camillo Forlanini esiste un asilo nido che rappresenta l'unica struttura a disposizione degli operatori sanitari, infermiere e dottoresse, dei due nosocomi, per sistemare i loro piccoli da tre mesi a tre anni;

nonostante l'aumento della retta mensile, portata dalle 200.000 alle attuali 360.000 lire, l'asilo continua ad avere un passivo annuo di circa 250 milioni di lire;

proprio in seguito al suddetto passivo, il direttore generale della USL RM/D Giovanni Tosti Croce ha firmato un'ordinanza di chiusura dell'asilo nido, creando un notevole disagio per un centinaio di bambini e di mamme che, ora, non saprebbero come e dove sistemare i loro piccoli —:

se il Ministro della sanità sia a conoscenza del grave problema venutosi a creare all'interno dell'azienda ospedaliera S. Camillo Forlanini;

in base a quali calcoli il direttore generale della USL RM/D Giovanni Tosti Croce ha ricavato il passivo di 250 milioni, visto che i centri di costo non sono stati ancora attuati;

come sono stati spesi i circa 390 milioni di lire, ricavati dalle buste paga dei dipendenti negli anni 1994, 1995 e parte del 1996, destinati a coprire le spese da erogare per il personale, il materiale occorrente ed il vitto dell'asilo nido;

con quali criteri ed in base a quali disposizioni si sia utilizzato, e si continui ad utilizzare ancora, personale esterno adetto a consulenze per informatizzazione (200 milioni di lire circa da gennaio 1996 ad oggi), per pubbliche relazioni (25 milioni di lire circa da gennaio 1996 ad oggi), per il consumo calorico (90 milioni di lire circa da gennaio 1996 ad oggi);

come si intenda giustificare la chiusura del reparto accettazione, nel quale continua a lavorare personale comunque in servizio, che svolge regolari turni, ma che si trova ad esercitare la propria attività sotto una fantomatica sigla al solo scopo di reperire posti letto andando a gravare, in maniera ingiustificata, prima sul bilancio dell'azienda e poi sull'intera collettività;

quali provvedimenti seri ed urgenti si intendano prendere per far fronte al grave ed urgente problema della chiusura dell'asilo nido, che rischia di gettare nel panico centinaia di mamme;

quali provvedimenti si intendano prendere per risollevare dal decadimento più completo un'importante struttura ospedaliera come il Forlanini, capace solo qualche anno fa di ospitare più di mille pazienti, che si è ridotto a poco più di 350 posti letto. (4-01001)

RISPOSTA. — *Sull'atto parlamentare in esame, questo Ministero può rispondere soltanto in base agli elementi di valutazione di competenza regionale, ottenuti attraverso il Commissariato del Governo nella Regione Lazio, e limitatamente allo specifico problema della ventilata chiusura dell'Asilo nido dell'Azienda ospedaliera S. Camillo - Forlanini.*

Nessuna valutazione, infatti, ha invece espresso a tutt'oggi la stessa Regione Lazio sugli altri problemi pure affrontati nell'interrogazione, ciò che evidentemente preclude a questo Ministero privo di dirette ed autonome attribuzioni in materia di esprimersi al riguardo.

Si è appreso, in tal senso, che il Direttore generale dell'Azienda U.S.L. RM/D, con propria Ordinanza del 19 dicembre 1995, adducendo motivazioni di bilancio, stabiliva la chiusura dell'Asilo nido dell'Azienda Ospedaliera S. Camillo-Forlanini a decorrere dal 31 luglio 1996, con contestuale aumento delle tariffe di pagamento a carico degli utenti, in base al reddito familiare, dal 1° gennaio 1996 fino al termine di chiusura del servizio sociale.

A seguito di ciò, il Collegio dei Revisori dei conti, rilevava che, per legge, la gestione

dell'Asilo nido del Presidio ospedaliero competeva alle Autorità comunali e non alla Direzione dell'Azienda Ospedaliera.

Il Direttore sanitario dell'Azienda U.S.L. ed il Presidente della Circostrizione comunale territorialmente competente reputavano necessario un approfondimento del problema, attraverso un incontro tra i vertici politici e amministrativi della Circostrizione comunale e dell'Azienda Ospedaliera.

Dopo un'attenta valutazione delle ragioni di rilancio aziendali e della necessità di mantenere attiva una struttura di supporto socialmente importante (non solo per i lavoratori dei nosocomi S. Camillo e Forlanini, ma anche per gli utenti dello stesso territorio circostrizionale,) in attesa di una definitiva soluzione congiunta del problema nella sede proposta, la Direzione dell'Azienda Ospedaliera ha disposto la revoca dell'Ordinanza n. 187/95 e adottato, con un nuovo provvedimento, la riapertura dell'Asilo nido in questione, mantenendo per il momento le stesse condizioni economiche e lo stesso livello di assistenza, mentre è stata prevista la riduzione del costo del personale addetto alla stessa struttura.

Il Ministro della sanità: Bindi.

GUIDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'università e per la ricerca scientifica e tecnologica. — Per sapere — premesso che:*

nel 1992 il professor Arnaldo Cantani ha partecipato al concorso nazionale a cattedra di pediatria — prima fascia — gruppo F 1910;

la commissione ha ritenuto d'informare il consiglio universitario nazionale solo nel 1996 circa l'esito del concorso;

al professor Cantani è stato negato il permesso di visionare gli atti della commissione, contravvenendo a quanto disposto dalla legge n. 241 del 1990, come da lettera del 12 giugno 1996, prot. 2097 —:

di quali parametri si sia tenuto conto per l'elaborazione della prevista graduatoria, atteso che, per gli altri titoli derivanti

da graduatorie internazionali, il professor Cantani non sarebbe dovuto essere escluso;

quali sono inoltre i motivi per cui il consiglio universitario nazionale, nella riunione del 13 settembre 1996 ha espresso parere favorevole, sia pure con maggioranza relativa sull'operato della commissione, senza tenere conto degli esposti presentati dai professori Arnaldo Cantani, Guiduccio Ballati, Maurice Assael Baroukh, Renzo Galanello e Gerolamo Gemme, né delle relazioni di minoranza, redatte in data 4 luglio 1996, in parziale dissenso formulato fin dal 18 marzo 1996, dal professor Morgese, contrariamente a quanto affermato dal consiglio universitario nazionale il 16 settembre 1996 prot. 2301;

se, nonostante queste premesse, si intenda sottoscrivere il relativo decreto.

(4-03735)

RISPOSTA. — *In relazione all'atto di sindacato ispettivo indicato in oggetto si fa presente che esso si riferisce al concorso bandito, tra gli altri, con Decreti ministeriali rispettivamente del 16.4.92 e 6.8.92 per posti a professore di ruolo di prima fascia, gruppo F 1910.*

A tale raggruppamento ha partecipato, quale candidato, anche il prof. Arnaldo Cantani.

La Commissione ha regolarmente concluso i propri lavori con la proclamazione di 14 vincitori, pari al numero dei posti messi a concorso.

Secondo l'attuale normativa, gli atti concorsuali sono stati sottoposti al Consiglio Universitario Nazionale che, nella seduta dell'8.4.96, li ha rinviati alla Commissione per chiarimenti.

Preso atto dei chiarimenti forniti dalla detta Commissione, il C.U.N., nell'adunanza del 13.9.96, si è espresso favorevolmente in merito alla regolarità degli atti, valutando anche gli esposti pervenuti nei quali non ha rinvenuto elementi invalidanti l'iter concorsuale.

Si fa presente che, per quanto concerne la richiesta del Prof. Cantani di voler « visionare gli atti della Commissione » non è

stato possibile all'Amministrazione aderire a tale richiesta — datata 12 giugno 1996 — in quanto, a quella data, l'organo preposto all'esame di detti atti non aveva ancora espresso il parere sulla regolarità delle procedure concorsuali.

Una volta reso noto il parere del C.U.N. è stata invece prontamente accolta la richiesta del Prof. Cantani, che in data 18.9.96 ha ritirato personalmente gli atti del concorso in questione.

Riguardo al giudizio espresso sulla produzione scientifica del candidato Cantani, si fa presente che la Commissione ha agito in piena autonomia nella valutazione complessiva della produzione scientifica dello stesso.

Per quanto sopra esposto, non essendo stata rilevata illegittimità alcuna nella procedura concorsuale di che trattasi si è provveduto ad emanare il decreto ministeriale 25.9.96 di approvazione degli atti.

Il Ministro dell'università e ricerca scientifica e tecnologica: Berlinguer.

LUCCHESI. — *Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

il Governo ha concesso i buoni-pasto ai dipendenti dei ministeri, effettuando però una discriminazione nei confronti dei pubblici dipendenti che operano nelle sedi diverse e soprattutto in periferia;

il Governo ha commesso una grave discriminazione tra pubblici dipendenti, e viste le ampie disponibilità finanziarie che dimostra di avere, ha l'obbligo — anche per la cosiddetta *par condicio* — di estendere tale benevolo trattamento a tutti i pubblici dipendenti. Del resto, anche il Governo non si pone mai il problema finanziario: riesce infatti a reperire i soldi necessari o aumentando il colossale ed astronomico deficit dello Stato o tassando in modo durissimo i cittadini —:

se non ritengano di sanare la incresciosa situazione che si è determinata

(4-04395)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, intesa a sollecitare equità di trattamento per tutti i pubblici dipendenti in materia dei buoni pasto.*

In proposito, si fa presente che l'articolo 2, comma 11 della legge 28 dicembre 1995, n. 550, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, nel sottoporre a talune condizioni l'erogazione dei buoni pasto al personale civile dei Ministeri, non ha attuato alcuna discriminazione nei confronti dei dipendenti che operano in sedi diverse o in periferia, atteso che la norma deve intendersi rivolta al « comparto ministeriale » nella sua articolazione e organizzazione funzionale sull'intero territorio nazionale.

Va, comunque, precisato che la maggior parte dei dipendenti del settore pubblico, anche allargato, già gode del servizio mensa e dei buoni pasto. Si è, pertanto, dell'avviso che, in via di massima, non si riscontrano situazioni che determinano discriminazioni in materia di buoni pasto tra i pubblici dipendenti.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pennacchi.

NEGRI. — *Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:*

l'articolo 119 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 11 della legge n. 53 del 21 marzo 1990, e modificato dall'articolo 3 lettera t), del decreto legislativo n. 534 del 20 dicembre 1993, prevede in occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali hanno diritto di assentarsi dal proprio posto di lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni;

i giorni di assenza, compresi nel periodo di cui sopra, vengono considerati effettivi giorni lavorativi;

di conseguenza, i lavoratori hanno diritto al pagamento di specifiche quote aggiuntive all'ordinario stipendio mensile

ovvero a riposo compensativo per i giorni festivi o non lavorativi compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali;

nelle ultime elezioni politiche, le operazioni di scrutinio sono terminate abbondantemente dopo le prime ore del mattino del lunedì e, di conseguenza, la stessa era da considerarsi come giornata di lavoro presso i seggi, così come previsto dalla legge sopra richiamata;

da alcuni lavoratori di aziende di credito, che hanno svolto, durante le ultime elezioni, la mansione di rappresentanti di lista, viene segnalato che i propri datori di lavoro non avrebbero riconosciuto loro quanto previsto per legge e che, di conseguenza, gli abbiano chiesto di tornare a lavorare nella stessa giornata di lunedì —:

se non ritenga opportuno accertare quanto sopra esposto e, nel caso tutto ciò corrispondesse al vero, se non pensi sia necessario intervenire tempestivamente presso l'associazione sindacale delle aziende di credito (Assicredito) affinché non abbia a ripetersi questo anomalo comportamento. (4-00524)

RISPOSTA. — *L'interpretazione delle disposizioni contenute nell'articolo 119 del T.U. 30 maggio 1957, n. 361, quale risulta dall'esposizione dei fatti contenuta nell'atto di sindacato ispettivo, coincide con quella sostenuta da questo Dicastero che ha avuto modo di affermare che qualora le operazioni del seggio impegnino, seppure parzialmente, giorni lavorativi, i relativi componenti ed i rappresentanti di lista hanno diritto di assentarsi dal lavoro per tutte le rispettive giornate, in base alla « ratio » che sottende il citato articolo 119.*

Difformi interpretazioni non possono che formare oggetto di gravame da proporre nelle competenti sedi giudiziarie.

Il Ministro dell'interno: Napolitano.

NICOLA PASETTO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che risulta all'interrogante che:

nella seduta del consiglio provinciale di Padova di mercoledì 31 gennaio 1996, al termine dell'intervento di un consigliere di minoranza Pierluigi Ancilotto, del CCD, il presidente della provincia, quindi figura istituzionale, signor Renzo Sacco, inscenava un applauso ironico ed invitava i componenti della giunta a fare altrettanto;

nella successiva polemica nata sui quotidiani locali, il predetto Sacco si abbandonava ad una dichiarazione veramente incredibile, affermando che con la predetta azione di scherno aveva inteso « censurare la minoranza »;

l'interrogante crede che l'agire del prefato presidente della provincia di Padova, signor Sacco, sia da censurare con forza;

il giorno successivo ai fatti, una delegazione delle forze politiche rappresentanti la minoranza consiliare si è recata al Prefetto per protestare contro la predetta azione del signor Sacco —:

se non ritenga opportuno attivare il Prefetto della città di Padova, dottor Sergio Jovino, affinché intervenga sul presidente della giunta provinciale, signor Enzo Sacco, invitandolo a mantenere un comportamento più consono alla carica istituzionale che, ad avviso dell'interrogante, purtroppo lo stesso, ricopre. (4-00184)

RISPOSTA. — *Sulla questione evidenziata nel presente atto di sindacato ispettivo questa Amministrazione non ha poteri di intervento, in quanto la vicenda non presenta aspetti di rilevanza sotto alcun profilo istituzionale, esauendosi, invece, in un mero comportamento che investe la sfera del costume della persona, affidata solamente alla sensibilità individuale.*

Il Ministro dell'interno: Napolitano.

NICOLA PASETTO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

in comune di San Pietro di Morubio (VR), in una zona adiacente la via Bosco del predetto comune, alcuni nomadi hanno adibito un appezzamento di terreno ad aerea di sosta per carovane di altri nomadi;

non sembra all'interrogante che tale attività possa essere considerata legittima, trattandosi di materia che deve essere regolata da leggi dello Stato e da atti emanati dalle autonomie locali;

a fronte di questa situazione il sindaco del comune di San Pietro di Morubio appare inerte, incapace di prendere qualsiasi concreta decisione al fine di risolvere questo vergognoso stato di cose, che sta creando profondo disagio e gravi danni ai cittadini ivi residenti —:

quali passi intenda muovere presso il sindaco del comune di San Pietro di Morubio per chiarire il suo atteggiamento nei confronti del problema dei nomadi presenti nel proprio comune, ed al fine di verificare la regolarità di tale presenza rispetto alle normative vigenti. (4-00190)

RISPOSTA. — *Dagli accertamenti effettuati dalla competente prefettura è emerso che l'area adibita a campo nomadi, ubicata in via Bosco di Bonavicina di San Pietro di Morubio, considerata agricola dal piano regolatore generale, risulta di proprietà dei nomadi che la occupano dall'autunno 1994.*

Il 2 marzo 1995, il sindaco di San Pietro di Morubio, a seguito di numerose lamentele dei cittadini residenti nelle vicinanze dell'area, emetteva ordinanza di sgombero per avvenuta modificazione dello stato dei luoghi in totale difformità dalla destinazione agricola definita dal P.R.G..

Il Comando della Stazione Carabinieri di Cerea, il 4 febbraio 1996, denunciava i nomadi proprietari dell'area all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 650 C.P..

Il 23 aprile 1996 il sindaco emetteva un'ulteriore ordinanza di sgombero, per gli stessi motivi, anch'essa disattesa. Per l'ul-

teriore inosservanza, la Polizia Municipale di San Pietro di Morubio, il 30 maggio 1996, ha deferito i proprietari del terreno all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 650 C.P..

La risoluzione della questione è pertanto rimessa alla decisione dell'autorità adita.

Il Ministro dell'interno: Napolitano.

NICOLA PASETTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

a Castelfranco Veneto per due membri della sezione locale dell'Associazione italiana arbitri è stato chiesto il rinvio a giudizio per truffa per reati compiuti nell'esercizio dell'attività arbitrale;

tale episodio è legato a fatti e circostanze già denunciati da questo interrogante con propri atti ispettivi nella precedente legislatura —:

quali iniziative intenda muovere presso il CONI affinché, nell'attività prevista per il predetto ente di controllo rispetto alle federazioni appartenenti al comitato, avvii immediatamente un'indagine per chiarire i fatti delittuosi denunciati dall'autorità penale, e per fare pulizia nel mondo arbitrale italiano, già oggetto nel passato di roventi polemiche. (4-03077)

RISPOSTA. — *Si fornisce risposta all'interrogazione indicata in oggetto, sulla base delle informazioni acquisite presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano.*

In ordine alle vicende della Sezione A.I.A. di Castelfranco Veneto, si fa presente quanto segue.

Con apposito decreto è stato archiviato il reato di falso ideologico a carico dei sigg. Stefano Marin, Franco Frattini e Franco Bizzotto. Nel contempo, i relativi atti sono stati inviati al Pubblico Ministero, per le valutazioni dell'eventuale sussistenza, a carico dei soggetti stessi, del reato di truffa.

Alla luce di questi fatti, la Procura Arbitrale A.I.A. ha emesso, nei confronti degli

associati sopracitati, il provvedimento di sospensione cautelare a tempo indeterminato.

Il Ministro delegato per lo spettacolo e lo sport: Veltroni.

NICOLA PASETTO. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica.* — Per sapere — premesso che:

vi è in Italia un orientamento, assolutamente condivisibile, che sta portando a decentrare il più possibile da quelle che una volta erano mega-università un numero sempre maggiore di facoltà;

nell'ambito di questa ristrutturazione del sistema universitario italiano, l'interrogante segnala che Verona, città d'arte, in importanza la quarta in Italia, è attualmente l'unica fra le maggiori a non possedere la facoltà di architettura, pur essendo dotata di una università in rapida espansione ed in sempre maggior consolidamento —:

se non intenda attivarsi nel senso auspicato dall'interrogante, affinché a Verona possa nascere la facoltà di architettura presso la locale università. (4-04530)

RISPOSTA. — *Con l'atto di sindacato ispettivo in oggetto, l'interrogante pone l'accento sull'attuale assenza, presso l'Università di Verona, della Facoltà di Architettura, auspicandone l'istituzione.*

Si osserva in proposito che la legislazione vigente non consente l'istituzione di una nuova facoltà presso qualsivoglia Ateneo, ove ciò non sia espressamente previsto — in conformità alle procedure della programmazione universitaria — nei piani di sviluppo triennali.

L'iniziativa per l'eventuale istituzione di una Facoltà di Architettura nella città di Verona non può che essere assunta dal locale Ateneo, cui compete di attivare la procedura prevista dalla legge 7 agosto 1990, n. 245, ai fini dell'inserimento della stessa nei futuri programmi di sviluppo del sistema universitario.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Berlinguer.

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

durante le elezioni amministrative di Nola (NA) si è verificato un caso di contestazione, da parte di un'azienda, dell'attestazione, rilasciata dagli uffici elettorali preposti, relativa all'esercizio della funzione di rappresentante di lista espletata nel seggio centrale di raccolta verbali e schede elettorali presso il tribunale di Nola;

l'azienda faceva sostanzialmente rilevare che, nell'articolo 119, comma 1, del testo unico del 30 marzo 1957, n. 361 non vi è alcun esplicito riferimento alla possibilità di espletare il compito di rappresentante di lista in uffici diversi da quelli preposti normalmente agli adempimenti del procedimento elettorale;

veniva investita, del problema la Direzione centrale del servizio elettorale, presso il ministero dell'interno, che, attraverso la prefettura di Napoli specificava che «... nella dizione «uffici elettorali», contenuta nell'articolo 119 del testo unico n. 361 del 30 marzo 1957, devono ritenersi comparati tutti gli uffici preposti dalla legge agli adempimenti del procedimento elettorale e, pertanto, anche l'ufficio centrale comunale»;

l'ufficio del personale dell'azienda in questione rifiutava comunque di concedere i permessi elettorali previsti dalla legge per i giorni occorsi all'espletamento delle mansioni di rappresentante di lista affermando che ci si trovava innanzi a una libera interpretazione della normativa elettorale e non di una specificazione chiara dell'equiparazione delle funzioni svolte in qualunque seggio elettorale con quello centrale;

tale comportamento aziendale appare lesivo della garanzia della partecipazione alle operazioni di voto —:

se non ritenga di voler adottare opportuni interventi legislativi atti a garantire quanti hanno svolto o svolgeranno funzioni nei seggi elettorali centrali affinché non vi siano dubbi sull'equiparazione delle fun-

zioni necessarie all'espletamento del voto e a quello successivo di verifica del risultato elettorale presso il seggio elettorale.

(4-04488)

RISPOSTA. — *L'articolo 119 del T.U. 30 marzo 1957, n. 361, sulla elezione della Camera dei Deputati, applicabile alle consultazioni regionali ed amministrative in virtù della legge 30 aprile 1981, n. 178, dispone il diritto ad assentarsi dal lavoro per «coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali».*

L'ampia e volutamente generica dizione di «uffici elettorali» utilizzata dal legislatore non consente alcuna interpretazione restrittiva che ne limiti l'applicazione ai soli «uffici elettorali di sezione», ma va opportunamente riferita a tutti gli uffici che, ai diversi livelli, sono chiamati dalla legge all'adempimento di precisi compiti finalizzati al regolare e puntuale svolgimento delle operazioni elettorali.

Ogni diversa interpretazione, infatti, porterebbe ad un trattamento differenziato di posizioni analoghe, in violazione del principio di eguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione.

Per le esposte ragioni non sembra ravvisarsi l'esigenza di ulteriori interventi legislativi per disciplinare la materia.

Il Ministro dell'interno: Napolitano.

PECORARO SCANIO. — *Ai Ministri del tesoro, delle finanze e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

da una nota di agenzia stampa (Adnkronos del 26 settembre 1996) viene riportato quanto segue: «— morto da undici anni, ma al tesoro non se ne sono accorti». Si tratta nel caso di Florindo Ramacciani, deceduto del 1985, il quale, quando era in vita, era invalido civile per l'amputazione di tutte e due le gambe;

la direzione servizi vari e pensioni di guerra aveva chiesto al citato Ramacciani di confermare se fosse «tuttora affetto

dalle infermità che hanno dato luogo al riconoscimento economico di invalidità civile » o se « non ne è più affetto »;

questa richiesta, nella sua paradossalità, ha provocato grande preoccupazione ai parenti del defunto, che temono imprevedibili risvolti per il futuro, visto che, essendo morto dal 1985, il signor Ramacciani da allora non percepisce più alcuna indennità;

ci troviamo di fronte, purtroppo, all'ennesimo caso di « disamministrazione pubblica » ed è inconcepibile che proprio le amministrazioni statali, che dovrebbero controllare e amministrare il patrimonio previdenziale e assistenziale dello Stato, non siano a conoscenza dello *status* dei propri assistiti, anzi ne ignorino persino la morte;

il Ministero del tesoro ha però effettuato questa richiesta di autocertificazione e quindi, con ogni probabilità, l'indennità viene ancora erogata altrimenti non avrebbe senso la paradossale richiesta;

il tutto induce a ritenere che, forse, il problema della mancanza di controlli in materia di invalidità e assistenza, sarà ben lungi dal poter essere risolto, con buona pace di ulteriori falsi invalidi, sprechi del pubblico denaro e funzionamento degli uffici pubblici ampiamente insufficiente —

se siano previste misure per il potenziamento delle capacità amministrative e di controllo degli uffici pubblici e, in particolare, di quelli che, svolgendo funzioni previdenziali e assistenziali, hanno potere di amministrare i relativi trasferimenti pubblici;

se, come sembrerebbe scaturire dalla vicenda di cui in premessa, vi siano tra i beneficiari di indennità di invalidità civile o tra qualsiasi altra categoria di assistiti, casi di percettori di fatto non esistenti;

in caso positivo, se non ritengano di voler avviare un'indagine per approfondire ulteriormente questo fenomeno. (4-04994)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto con la quale, nel segnalare il caso del Sig. Florindo RAMACCIANI, destinatario, benché deceduto da undici anni, del modello di autocertificazione predisposto dalla Direzione dei servizi vari e delle pensioni di guerra, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323 convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1996, n. 425, si chiede se siano previste iniziative per evitare il ripetersi di analoghe disfunzioni.*

Al riguardo, va innanzitutto precisato che la corresponsione dei trattamenti economici di invalidità civile compete al Ministero dell'interno, il quale opera tramite le Prefetture dei luoghi di residenza degli interessati.

Sulla base dei dati comunicati dall'Amministrazione dell'Interno, la Direzione generale delle pensioni di guerra provvede ad inviare i modelli per l'autocertificazione dello stato di salute da parte degli assistiti.

Taluni di questi plichi, alcune volte, vengono restituiti al mittente in quanto non è stato possibile recapitarli ai destinatari per vari motivi, quali l'erronea indicazione della residenza o, come nel caso segnalato nell'interrogazione, l'avvenuto decesso dell'invalido.

In proposito, va segnalato che, non potendosi escludere l'eventualità dell'indebita riscossione dei ratei di pensione, da parte di terzi, ove non sia stata data comunicazione del decesso dell'invalido, questa Amministrazione ha provveduto, sin dal 1° ottobre 1996, a segnalare tali anomale situazioni al Ministero dell'interno, che ha, comunque, già dato assicurazione di aver sollecitato, con apposite circolari, le Prefetture al costante aggiornamento delle relative banche dati.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pennacchi.

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro dei beni culturali ed ambientali. — Per sapere — premesso che:*

la giunta comunale di Caserta ha presentato una richiesta alla regione Campa-

nia per l'acquisizione di un finanziamento, nell'ambito dell'ultimo piano operativo pluriennale (Pop), per la realizzazione di un progetto avente ad oggetto la sistemazione urbanistica ed il recupero architettonico di piazza della seta di San Lorenzo, nel comune di Caserta;

le associazioni ambientaliste Italia Nostra, Legambiente, Lipu e Wwf di Caserta, in un documento denunciano che dietro il progetto di sistemazione urbanistica ed il recupero architettonico si nasconderebbero un progetto di costruzione di un fabbricato in piazza della seta di Caserta, basandosi sulla presunta necessità del completamento di parte della cortina edilizia della piazza della città ideale di Ferdinandopoli, riferimento, questo, che risulterebbe strumentale ai fini della realizzazione di un cospicuo volume edilizio privato nel cuore del territorio di San Leucio;

nel progetto di cui sopra è previsto anche la costruzione di un mese viario alternativo alla strada statale numero 87;

il progetto in questione non trova riscontro alcuno nel vigente piano regolatore generale di Caserta, che qualifica l'area di piazza della seta come zona A1 (area monumentale) non prevedendo per tale zona alcun parametro tecnico-urbanistico;

l'area interessata dal citato progetto è sottoposta a vincolo dal piano paesistico;

non risulterebbe nessuna approvazione da parte della soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Caserta;

anche per il progetto riguardante la costruzione della variante alla strada statale n. 87 non risulta acquisito il parere obbligatorio della competente soprintendenza;

il predetto progetto, approvato dalla giunta comunale, si discosta dalla delibera del consiglio comunale di Caserta n. 77 del 30 maggio 1996, nella quale si prevedeva unicamente la sistemazione della piazza e non il completamento;

l'area di San Leucio è da anni sottoposta a tentativi di lottizzazione e di cementificazione e soltanto l'adozione del piano paesistico ha contribuito alla sua salvaguardia;

l'enorme valore storico, monumentale e paesaggistico di San Leucio va tutelato, anche in considerazione di un rilancio economico e turistico della zona —:

se non intenda assumere informazioni sulla vicenda;

quali provvedimenti intenda assumere per salvaguardare l'intera area di San Leucio. (4-07293)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto si comunica che, da informazioni assunte presso la Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Caserta, è emerso che il progetto di sistemazione della Piazza della Seta di San Leucio di Caserta non è stato ancora esaminato dalla predetta Soprintendenza che ha assicurato che lo valuterà alla luce delle vigenti norme di tutela monumentale e paesaggistica.*

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Veltroni.

ANTONIO PEPE. — *Al Ministro dei beni culturali ed ambientali. — Per sapere — premesso che:*

presso l'archivio di Stato di Foggia sono custoditi ben ottantaquattromila documenti, cui vanno aggiunti i circa trentaduemila della dipendente sezione di Lucera;

l'archivio di Stato di Foggia è sede di ufficio dirigenziale al pari di quello di Bari, per il valore del suo patrimonio storico culturale;

l'istituto archivistico di Foggia si articola in tre sedi, che servono un territorio molto ampio, costituito da sessantaquattro comuni la cui popolazione totale è di quasi settecentomila abitanti;

la guida generale degli archivi di Stato, tra le sezioni di archivio di Stato principali, indica Lucera (la cui istituzione risale al 1818), che, con il suo patrimonio documentario, già nel 1980 era, da sola, superiore per dimensioni ed importanza culturale a diversi capoluoghi di provincia nazionali —:

se corrispondano al vero le voci di un ridimensionamento del personale impiegato presso l'istituto archivistico di Foggia e se quindi si intenda realmente infliggere un ulteriore danno, anche di immagine, alla Capitanata. (4-07241)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, con la quale si chiede notizia in merito ad un presunto ridimensionamento del personale dell'Archivio di Stato di Foggia, si comunica che, a seguito della rilevazione dei carichi di lavoro del predetto Istituto, era stata proposta al Dipartimento della Funzione Pubblica una dotazione organica di 44 unità.

A seguito delle riserve sollevate dal predetto Dipartimento, in sede di conferenza di servizi del 19 dicembre u.s., è stato determinato un organico di 39 unità (1 Dirigente, 1 Direttore Amministrativo, 4 Archivistici di Stato Capo R.S.S., 1 Direttore di Biblioteca, 2 Collaboratori Amministrativi, 1 Collaboratore Amministrativo Contabile, 7 Archivistici di Stato, 1 Collaboratore Bibliotecario, 1 Assistente Amministrativo, 1 Assistente Tecnico, 3 Operatori Amministrativi, 8 Addetti ai servizi di vigilanza, 7 Addetti ai servizi ausiliari e di anticamera e 1 Addetto alle attrezzature e pulizie).

Si fa presente, infine, che le dotazioni organiche così determinate sono soggette comunque a periodico aggiornamento ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 29 del 1993.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Veltroni.

RICCIOTTI. — Al Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali. — Per sapere — premesso che:

l'Unaprol è la maggiore unione delle associazioni dei produttori oleicoli, che riunisce oltre 550.000 produttori su un complesso di circa 950.000 olivicoltori;

l'Unaprol, come le altre unioni di associazioni di produttori, gestisce, sulla base della specifica regolamentazione comunitaria, il regime di concessione degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva;

i controlli effettuati dell'Agecontrol sull'attività della predetta unione hanno evidenziato gravi carenze nella gestione stessa, come il mancato versamento all'Aima degli interessi maturati sui fondi ricevuti dall'Aima stessa per il pagamento degli aiuti ai produttori, oltre ad irregolarità nella tenuta della contabilità;

a seguito della procedura sanzionatoria posta in atto è stata decisa la sospensione dell'Unaprol dallo svolgimento della sua attività per il periodo di un anno —:

quale sia il testo completo delle contestazioni mosse all'Unaprol, così come rilevabili dal verbale dell'Agecontrol;

quali siano i motivi del ritardo della procedura di sospensione, visto che il verbale dell'Agecontrol dovrebbe essere del mese di gennaio 1996, la decisione dell'apposito comitato del mese di giugno 1996 e il provvedimento sospensivo del mese di settembre e ancora non vi è stata la pubblicazione dell'avviso di sospensione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

quali siano i motivi di una così lieve sanzione, in considerazione del fatto che altre associazioni di produttori sono state, in passato, sospese per periodi più lunghi e per infrazioni più lievi;

quali procedure l'Aima intenda porre in atto per tutelare i diritti dei produttori al pagamento dell'aiuto, in considerazione del fatto che la gestione delle domande di aiuto e i relativi pagamenti dovrebbero avvenire in forma diretta e ciò potrebbe provocare difficoltà operative e ritardi gravissimi; a tal proposito, si ricorda che il

sistema informativo dell'Aima, Sinoil, per la gestione dell'aiuto prevede che le domande dei produttori vengano presentate direttamente presso le associazioni di appartenenza e da qui trasmesse alle Unioni e quindi all'Aima per i successivi controlli e per il relativo pagamento. (4-05368)

RISPOSTA. — Si deve preliminarmente precisare che il rapporto di verifica dell'Agecontrol è stato trasmesso a questo Ministero a fine marzo del 1996.

Successivamente è stato avviato il procedimento amministrativo, con l'invio della informazione ex articolo 7 e partecipazione ex articolo 10 Legge n. 241/90, per l'eventuale irrogazione della sanzione di cui all'articolo 10 — primo trattino — del Reg. (CEE) n. 2261/84.

Acquisita la memoria difensiva, trasmessa dall'Unaprol il 16.5.1996, e completata la fase istruttoria da parte del competente Servizio del Ministero, la proposta di revoca di cui trattasi, in data 11 luglio 1996, è stata portata all'esame della apposita Commissione ministeriale nominata, da ultimo, con decreto ministeriale 26.7.94 con il compito di formulare il parere ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca del riconoscimento.

Tale provvedimento, comunque, è stato assunto tenendo conto delle disposizioni normative dettate in materia con particolare riferimento al reg.to (CEE) n. 136/66 dal Consiglio del 22.9.1966 relativo all'attuazione di un'organizzazione comune di mercato nel settore dei grassi, e al reg.to (CEE) n. 2261/84 del 17.7.1984 e successive modificazioni ed integrazioni. Da tale complesso di disposizioni si evince che tutta l'O.C.M. nel settore l'olio di oliva è strutturata e regolata « per campagna oleicola » che, com'è noto, ha inizio il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo.

Ne deriva che anche l'esecuzione dei controlli e il sistema sanzionatorio vigente, siano ugualmente articolati con cadenza « per campagna ». Ciò per consentire all'Amministrazione di adottare i relativi provvedimenti prima dell'inizio della campagna di commercializzazione successiva a quella in cui è avvenuto il controllo.

Tanto premesso, si può senz'altro affermare come il ritiro del riconoscimento assunto a carico dell'UNAPROL può essere considerato il primo vero provvedimento sanzionatorio di rilievo nei confronti di Unioni nazionali di Associazioni di produttori.

L'unico precedente in detta materia ha riguardato l'U.N.A.P.O. — Unione Nazionale Associazioni Produttori Olivicoli — la quale, a parte la differente portata delle irregolarità contestate dall'Agecontrol, prima della verifica da parte di detta Agenzia aveva volontariamente iniziato e successivamente portato a termine il procedimento di messa in liquidazione della propria struttura con l'adesione delle Associazioni alla stessa appartenenti ad altra Unione Nazionale.

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali: Pinto.

RIZZI. — Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica. — Per sapere — premesso che:

il quotidiano *il Giornale* dell'8 ottobre 1996, a pagina 8 pubblica una notizia con il seguente titolo: « Domanda all'esame di diritto: è lecito tagliare la gola a Bossi? — Lo sconcertante quesito in un questionario all'università di Milano »;

da tale articolo si evince che un questionario dell'esame di diritto civile della facoltà di giurisprudenza dell'università Statale di Milano, tra le quindici domande ne contiene una che suona testualmente così: « Pago un miliardo ad un otorinolaringoiatra perché tolga le corde vocali ad Umberto Bossi. Di quale contratto si tratta? »;

autori del « simpatico » quesito sarebbe un'équipe di giuristi raccolti attorno alle cattedre dei professori Trimarchi, Cattaneo e De Nova, in qualità di assistenti —:

se ritenga lecito inserire nomi di personaggi noti nei questionari che costituiscono la prova scritta di esami;

se la domanda non possa essere ritenuta un commento politico di parte, ca-

muffato da frase apparentemente spiritosa, in realtà particolarmente grave perché tesa a rilevare paradossalmente un desiderio degli ispirati estensori del questionario;

se non ritenga di chiedere spiegazioni al rettore dell'università Statale di Milano sul fatto, onde impedire che si possano verificare tali incresciosi episodi, rivelatori di un alto tasso di inciviltà politica.

(4-04116)

RISPOSTA. — Con riferimento al documento ispettivo, indicato in oggetto, l'interrogante chiede di sapere se sia da considerare lesivo della dignità e del decoro di un parlamentare prevedere, tra le domande del questionario formulato per lo svolgimento della prova scritta dell'esame di diritto civile della facoltà di giurisprudenza dell'Università statale di Milano, una domanda dal seguente tenore: « pago un miliardo ad un otorinolaringoiatra perché tolga le corde vocali a Umberto Bossi. Di che contratto si tratta? ».

L'interrogante chiede inoltre di sapere quali provvedimenti il Ministro intenda assumere in merito.

In proposito non si può non convenire che la domanda inserita nel questionario sopra citato riveli il cattivo gusto da parte del docente o dei docenti che l'hanno formulato.

Probabilmente s'intendeva sottintendere, con un paradosso, quanto il contratto fosse assurdo e quindi « nullo » ai fini giuridici.

A tal punto la scelta di un nome molto noto all'opinione pubblica si prestava allo scopo.

Resta comunque il fatto, del tutto gratuito, di aver scelto proprio quel nome.

Dinanzi a tali episodi mi riservo di rivolgere invito al Rettore dell'Università di Milano affinché richiami il personale docente, autore di simili atteggiamenti, ad un più corretto rapporto con l'Istituzione pubblica.

Il Ministro dell'università e ricerca scientifica e tecnologica: Berlinguer.

RODEGHIERO. — Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:

in data 28 giugno 1996, la direzione generale leva, VIII divisione, 2° sezione, con protocollo Lev/850014/SAM/96/C inviava a tutti i sindaci la pubblicizzazione dell'opportunità di addvenire alla stipula di una convenzione con il ministero della difesa per l'utilizzazione di obiettori di coscienza, con riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1977, n. 1139, che detta norma di attuazione della legge 15 dicembre 1972, n. 772, al fine di contribuire al potenziamento del settore di pubblica utilità, cui le amministrazioni locali sono istituzionalmente preposte;

il ministero invitava successivamente i legali rappresentanti degli enti interessati a recarsi a Roma, presso la direzione generale della leva, in piazzale Adenauer, muniti di documento di riconoscimento e di una dichiarazione dalla quale si potesse rilevare il nominativo del responsabile del servizio degli obiettori di coscienza;

questa prassi, soprattutto nei comuni di piccole dimensioni, comporta costi estremamente gravosi —

se non intenda più opportuno prevedere la possibilità di spedire lo schema di convenzione a mezzo posta al comune, con richiesta di restituzione della copia firmata dal sindaco, oppure che il sindaco più semplicemente possa recarsi al distretto militare competente per il territorio.

(4-06697)

RISPOSTA. — La stipula delle convenzioni per l'impiego degli obiettori di coscienza presso la Direzione Generale della Leva è finalizzata non solo e non tanto a verificare l'idoneità del sottoscrittore e l'autenticità della firma, quanto a consentire un confronto diretto fra le parti contraenti in modo da chiarire, a monte, quegli aspetti del rapporto che possono dar luogo a dubbi o

perplexità, così da rendere più agevole e piana la gestione, di per sé complessa, del servizio sostitutivo civile.

In ogni caso non si tratta di un aggravio delle procedure, ma di un sistema di stipula delle convenzioni corretto, legittimo e tale da abbreviare complessivamente l'iter procedurale e degli altri incombenti che si renderebbero necessari ove la sottoscrizione della convenzione non avvenisse a Roma.

Peraltro, nel caso in cui il sindaco od un suo delegato, non possano assentarsi dal proprio comune, ovvero il recarsi a Roma comporti difficoltà di carattere logistico od economico, sarà sufficiente che ciò venga segnalato alla competente Direzione generale della leva affinché questa possa autorizzare la sottoscrizione della convenzione presso il distretto militare più vicino alla presenza del Comandante o di un suo incaricato.

Il Ministro della difesa: Andreatta.

STEFANI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'università e della ricerca scientifica.* — Per sapere — premesso che:

il Giornale di martedì 8 ottobre 1996, a pagina 8 pubblica, su otto colonne, un articolo a firma di Gioia Locati, avente titolo « Domanda all'esame di diritto: è lecito tagliare la gola a Bossi? »;

risulta dall'articolo che la prova scritta dell'esame di diritto civile della facoltà di giurisprudenza dell'università statale di Milano appare un foglio prestampato con quindici domande dedicate ai contratti. La tredicesima domanda è la seguente: « Pago un miliardo ad un otorinolaringoiatra perché tolga le corde vocali a Umberto Bossi. Di che contratto si tratta? ». I titolari delle tre cattedre di diritto civile sono, rispettivamente, i professori Pietro Trimarchi, Giovanni Cattaneo e Giorgio De Nova —:

se ritenga che il comportamento dei responsabili della facoltà di giurisprudenza

della Statale di Milano sia legittimo oppure lesivo della dignità di un parlamentare europeo;

quali provvedimenti intenda prendere nei confronti degli autori di un simile atto, che non si può definire di pessimo gusto, ma di vera e propria istigazione a delinquere. (4-04115)

RISPOSTA. — *Con riferimento al documento ispettivo, indicato in oggetto, l'interrogante chiede di sapere se sia da considerare lesivo della dignità e del decoro di un parlamentare prevedere, tra le domande del questionario formulato per lo svolgimento della prova scritta dell'esame di diritto civile della facoltà di giurisprudenza dell'Università statale di Milano, una domanda dal seguente tenore: « pago un miliardo ad un otorinolaringoiatra perché tolga le corde vocali a Umberto Bossi. Di che contratto si tratta? ».*

L'interrogante chiede inoltre di sapere quali provvedimenti il Ministro intenda assumere in merito.

In proposito non si può non convenire che la domanda inserita nel questionario sopra citato riveli il cattivo gusto da parte del docente o dei docenti che l'hanno formulata.

Probabilmente s'intendeva sottintendere, con un paradosso, quanto il contratto fosse assurdo e quindi « nullo » ai fini giuridici.

A tal punto la scelta di un nome molto noto all'opinione pubblica si prestava allo scopo.

Resta comunque il fatto, del tutto gratuito, di aver scelto proprio quel nome.

Dinanzi a tali episodi mi riservo di rivolgere invito al Rettore dell'Università di Milano affinché richiami il personale docente, autore di simili atteggiamenti, ad un più corretto rapporto con l'Istituzione pubblica.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Berlinguer.

STORACE. — *Ai Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, per la*

funzione pubblica e gli affari regionali, dell'interno e dei trasporti e della navigazione.

— Per sapere — premesso che:

nel comune di Sacrofano (Roma) ha sede ed opera da diversi anni l'associazione denominata « Volontari pubblica assistenza Sacrofano soccorso »;

tra gli obiettivi dell'associazione vi è quello di organizzare il soccorso mediante ambulanze ad ammalati e feriti e nei servizi di guardia medica ed ambulatoriale, obiettivi che hanno fatto della pubblica assistenza un solido punto di aggregazione per gli abitanti di Sacrofano;

tale associazione costituisce il fiore all'occhiello non solo per gli abitanti di Sacrofano, ma anche per quelli della zona della Flaminia-Cassia: infatti il suo operato è riconosciuto soprattutto dalle autorità locali che vedono nella Sacrofano Soccorso un valido servizio di pronto soccorso in una zona del tutto priva di analoghe strutture pubbliche;

l'interrogante ha già presentato, in data 25 giugno 1996, un'interrogazione (n. 4-01256) alla quale peraltro ha risposto prima l'associazione che i ministri interrogati;

con prot. 6563 fascicolo 54 del 16 dicembre 1993 la regione Lazio (assessorato alla sanità-igiene ambientale e prevenzione dei luoghi di lavoro) aveva inviato una lettera agli amministratori straordinari delle Unità sanitarie locali del Lazio avente per oggetto i decreti autorizzativi per il trasporto degli infermi ai sensi della legge regionale n. 49 del 17 luglio 1989;

nella lettera si ribadiva l'istruttoria delle autorizzazioni, ai sensi della legge regionale n. 49 del 1989, relativa al servizio di trasporto degli infermi da parte degli istituti, organizzazioni ed associazioni di volontariato e si riscontrava una difformità di comportamento, da parte delle unità sanitarie locali stesse, in ordine alla istruttoria delle singole pratiche ai fini dell'emissione, da parte della regione, dei previsti

provvedimenti autorizzativi, che sono presupposto indispensabile per l'esercizio dell'attività di cui si tratta;

lo stesso presidente dell'associazione, Pietro Peschiaroli, ha sottolineato le difficoltà oggettive, riguardo alla complessità delle leggi vigenti, che non permettono alle associazioni di pronto soccorso della regione Lazio di operare in tutta tranquillità —:

se non ritengano opportuno intervenire urgentemente al fine di accertare eventuali responsabilità da parte della regione Lazio in ordine al mancato rilascio del decreto autorizzativo in base alla legge regionale n. 48 del 1989, indispensabile per l'esercizio dell'attività che quotidianamente viene svolta dalle varie associazioni di volontariato che operano in tale settore;

quali iniziative e provvedimenti intendano adottare non solo al fine di assicurare un valido servizio di pronto soccorso, ma soprattutto di tutelare chi opera nel campo del volontariato, specie in una zona, come quella del comune di Sacrofano, nonché della Flaminia-Cassia, priva di analoghe strutture pubbliche. (4-02111)

RISPOSTA. — Come indicato nella risposta all'interrogazione parlamentare presentata dalla S.V. in data 25 giugno 1996, l'associazione denominata « Volontari pubblica assistenza Sacrofano soccorso » svolge, ormai da alcuni anni, servizi di soccorso volontario e protezione civile a livello locale (Sacrofano e zona Flaminia — Cassia), ma non effettua, al momento, il trasporto di infermi, in quanto è priva dello specifico decreto autorizzativo di cui alla legge regionale 17 luglio 1989, n. 49.

Tale legge subordina il rilascio del decreto autorizzativo al possesso, da parte di istituti, organizzazioni ed associazioni di volontariato, dei requisiti tecnici, organizzativi e professionali idonei a garantire sia la sicurezza dei pazienti sia la protezione degli stessi operatori adibiti.

Sulle ragioni del mancato rilascio del decreto autorizzativo, questo Ministero ha appreso, attraverso il Commissariato del Governo nella Regione Lazio, che l'Asses-

sorato regionale salvaguardia e cura della salute, per uniformare le istruttorie esperite dalle Aziende - U.s.l. ai fini del rilascio dei decreti autorizzativi, ha emanato la circolare n. 6563/93.

In essa, tra l'altro, vengono espressamente richiamate le disposizioni dell'articolo 7 del decreto ministeriale 28 settembre 1990 (Norme di protezione dal contagio professionale da H.I.V. nelle strutture sanitarie ed assistenziali pubbliche e private).

Queste ultime, concernenti le precauzioni che debbono ora adottarsi da parte del personale sanitario che effettua operazioni di primo soccorso e trasporto di infermi ed infortunati, costituiscono parte integrante del « Regolamento per lo svolgimento del servizio trasporto infermi », che dev'essere redatto e firmato dal medico responsabile del servizio nonché dal legale rappresentante dell'ente.

In esito alle verifiche da esse espletate, le Aziende-U.s.l. esprimono parere favorevole in merito al possesso degli appropriati requisiti strutturali, tecnici e professionali da parte degli organismi che intendono svolgere attività di trasporto infermi.

Tale parere risulta essenziale al fine del rilascio dello specifico decreto autorizzativo.

La Regione Lazio ha precisato, altresì, che l'Associazione « Volontari pubblica assistenza Sacrofano soccorso » è tuttora priva del decreto autorizzativo e, pertanto, essa è stata diffidata dallo svolgere qualsiasi attività di trasporto infermi.

Peraltro, l'Associazione ha presentato la domanda volta ad ottenere tale autorizzazione soltanto nel marzo 1996, per giunta in modo irrituale.

Si è reso necessario, quindi, restituire formalmente tale domanda alla stessa Associazione, invitandola a presentare altra idonea istanza con relativa documentazione all'Azienda U.s.l. Roma F, competente per territorio, adottando le modalità previste dalla normativa in vigore.

È utile aggiungere, a questo riguardo, che anzi, proprio in base alla L.R. n. 49/89, la Regione Lazio ha finora autorizzato 18 Associazioni di Volontariato che ne hanno fatto richiesta.

Il Ministro della sanità: Bindi.

STRADELLA. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere quale sia l'esito avuto dall'ordinanza datata 13 ottobre 1993 della Corte dei conti - sezione seconda giurisdizionale per le pensioni di guerra, sul ricorso iscritto al numero 871687 del registro di segreteria, avverso il decreto del Ministro del tesoro numero 027406 RIGE in data 31 marzo 1983, proposto da Vittorio Reschia, nato il 3 maggio 1915, residente in Alessandria, via Piave 1.
(4-06472)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, intesa a conoscere l'esito dell'ordinanza, in data 13 ottobre 1993, della Corte dei conti Sezione seconda giurisdizionale per le pensioni di guerra - sul ricorso numero 871687 presentato dal signor Vittorio RESCHIA, nato il 3 maggio 1915, residente in Alessandria, via Piave 1, avverso il decreto RIGE. n. 027406 del 31 marzo 1983.

Al riguardo, si fa presente che con la citata ordinanza la seconda Sezione Giurisdizionale ha disposto un supplemento d'istruttoria da parte del Collegio medico legale istituito presso il Ministero della difesa al fine di acquisire, anche mediante visita diretta, motivato parere tecnico sanitario in merito a quesiti medico-legali.

Sulla base delle notizie assunte presso la Sezione giurisdizionale Regione Piemonte, competente per territorio, il ricorso in questione iscritto al numero 693/6 del registro di segreteria, è tuttora pendente.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pennacchi.

TREMAGLIA. — Al Ministro della sanità. — Per sapere - premesso che:

l'azienda unità sanitaria locale n. 11, con sede a Ponte San Pietro (Bergamo), serve 203.000 persone della zona e dispone di un solo ospedale con 129 posti letto, usufruisce di una convenzione con una clinica privata per altri 380 posti letto, e

dispone di ottanta posti per la riabilitazione in una clinica di San Pellegrino Terme;

ha una carenza di medici, perché ne mancano almeno dieci;

non si riescono a trovare professionisti per l'ospedale di San Giovanni Bianco per molte ragioni, ma anche per le norme che bloccano l'assunzione dei primari, per cui si possono sottoscrivere soltanto contratti di tre mesi; ciò non incoraggia i medici « aiuti » a ricoprire incarichi di primariato per un periodo così breve e senza la garanzia di un rinnovo del contratto, in quanto nella graduatoria successiva potrebbero inserirsi medici con un punteggio più elevato —:

se sia a conoscenza delle difficoltà che incontra l'unità sanitaria locale n. 11 nel reperire medici idonei ai diversi incarichi, e, fra gli altri: un aiuto in cardiologia, un altro in neuropsichiatria infantile, un biologo coadiutore, un assistente medico per anestesia, un primario di ginecologia e due sanitari per la guardia estiva di Fui-piano e Costa Imagna;

cosa intenda fare per venire incontro alle esigenze dei cittadini, preoccupati per una situazione sanitaria che può ledere uno dei loro diritti primari. (4-02288)

RISPOSTA. — *Sullo specifico problema prospettato con l'atto parlamentare in esame, questo Ministero deve rispondere, necessariamente, in base agli elementi di valutazione di competenza regionale, chiesti attraverso il Commissariato del Governo nella Regione Lombardia.*

Si è appreso, al riguardo, che la Azienda U.S.L. n. 11 di Ponte S. Pietro (Bergamo) in attuazione della Delibera della Giunta Regionale n. 16086 del 17 luglio 1996, come tutte le Aziende UU.SS. (e salvo comunque l'obbligo della preventiva definizione della pianta organica in base ai carichi di lavoro e ai vincoli di spesa), è autorizzata a procedere autonomamente alle assunzioni del personale con esclusione del personale di posizione funzionale apicale ovvero corrispondente al IX livello retributivo.

Tali posti, tenuto conto del panorama normativo che attualmente vige in materia, sono coperti da personale assunto con contratto a tempo determinato. Tale soluzione si prospetta, al momento, come l'unica possibile per sopperire alla carenza di personale.

La Regione ha rappresentato, peraltro, che nell'attuale momento di transizione dalla vecchia tripartizione delle posizioni funzionali attribuibili al personale laureato, ai nuovi livelli dirigenziali - due per il ruolo sanitario e uno per gli altri ruoli - in mancanza del nuovo regolamento concorsuale che stabilirà i nuovi criteri di accesso e tenuto conto delle disposizioni normative di cui sopra, è giustificato ritenere che persino la copertura in ruolo del personale inquadrabile nel X livello retributivo si prospetti di difficile realizzazione.

Il Ministro della sanità: Bindi.

URSO. — *Ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e per la funzione pubblica e gli affari regionali. — Per sapere — premesso che:*

con circolare 4 dicembre 1995, n. 199466, d'intesa con il dipartimento per la funzione pubblica e sentita l'Aran, il ministero del tesoro ha diramato ulteriori istruzioni in merito all'applicazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro adottato il 10 febbraio 1995;

le istruzioni riguardano, in particolare, il personale comandato, distaccato e « comunque assegnato » ad altri dicasteri, al quale viene attualmente corrisposto il trattamento di amministrazione a cura del dicastero di appartenenza, ma nell'ammontare previsto per il personale dell'amministrazione di destinazione;

poiché la retribuzione accessoria è computabile agli effetti del trattamento di quiescenza ai sensi della legge n. 335 del 1995, sembra difficile comprendere come il ministero di appartenenza possa corrispondere al proprio dipendente destinato temporaneamente in un altro ministero,

un importo differente rispetto a quello riservato ai dipendenti che restano in sede, dato che ne deve adeguare l'importo a quello corrisposto dal ministero di destinazione, ai propri dipendenti;

L'articolo 35 del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro stabilisce il riequilibrio della retribuzione accessoria fra i ministeri, così che una parte dell'incremento retributivo contrattuale è destinato a concorrere alla costituzione di un « fondo » riservato solo al personale di alcune amministrazioni esplicitamente menzionate nello stesso articolo 35. A causa di tale disposizione si verifica infatti, che il personale distaccato o comandato da ministeri esclusi dal predetto elenco, contribuiscono alla costituzione di un « fondo » dal quale sono tuttavia esclusi in quanto estraneo a quella amministrazione —:

se il Governo non ritenga opportuno riesaminare le proprie direttive sulla base delle considerazioni che seguono:

1) la circolare non si richiama a specifiche norme che giustifichino l'operazione di recupero che la direzione provinciale del tesoro sta effettuando mensilmente dalla busta paga di ciascun lavoratore distaccato o comandato;

2) tale operazione di recupero determina attualmente una differenza retributiva tra gli stessi dipendenti dello stesso dicastero così da causare, in sede di definizione del trattamento pensionistico, una ulteriore e conseguente disparità di trattamento;

se il Governo intenda valutare l'opportunità:

a) di sospendere l'operazione di recupero, di ripristinare l'indennità accessoria nell'importo stabilito dalla tabella B del contratto collettivo nazionale di lavoro e di restituire le somme finora prelevate calcolandone gli interessi maturati, al momento della restituzione;

b) di prevedere, a parità di livello per tutti i dipendenti della pubblica am-

ministrazione, una equità di trattamento almeno per quel che riguarda l'entità delle indennità accessorie in questione;

a quali norme si riferisca la pubblica amministrazione, allorché è chiamata a definire il trattamento di quiescenza di un proprio dipendente che, al contrario di altri, abbia percepito un'indennità superiore a quella prevista dall'Amministrazione di appartenenza e, per di più, erogata a cura della stessa in applicazione della circolare del ministero del tesoro.

(4-00710)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto intesa a sollecitare il riesame delle direttive impartite con la circolare del 4 dicembre 1995 n. 199466 nonché ad introdurre, per tutti i dipendenti della Pubblica Amministrazione, equità di trattamento economico con riferimento alle indennità accessorie.*

Al riguardo, va innanzi tutto premesso che l'indirizzo seguito con la citata circolare scaturisce dalla necessità di salvaguardare l'orientamento giurisprudenziale in materia di trattamento accessorio, secondo il quale, ai fini della corresponsione delle indennità avente carattere fisso e continuativo, non occorre considerare l'appartenenza dei dipendenti ad una struttura amministrativa, bisogna invece valutare, in via prevalente, le mansioni attribuite al personale al fine del sostanziale vantaggio che l'amministrazione riceve dalle prestazioni stesse.

Tale assunto ha trovato, peraltro, conferma legislativa nell'articolo 3, comma 63 della legge n. 537 del 1993, nel quale è espressamente previsto che i pubblici dipendenti in posizione di comando o fuori ruolo non possono cumulare i compensi erogati dall'amministrazione di appartenenza « con altri analoghi trattamenti economici accessori previsti da specifiche disposizioni di legge a favore del personale dell'Amministrazione presso la quale i predetti dipendenti prestano servizio ».

Va precisato, poi, che la materia del trattamento economico è riservata alla contrattazione nazionale collettiva e, soltanto, in tale sede può trovare soluzione l'allinea-

mento delle indennità sia nell'ambito di ciascun Ministero che nell'ambito tutto del comparto.

Si soggiunge, infine, che il contratto del 18 giugno 1996, proprio allo scopo di attenuare la disparità del trattamento fra i dipendenti, prevede per ciascuna Amministrazione incrementi differenziati dell'indennità.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pennacchi.

ZACCHEO. — Al Ministro della sanità.
— Per sapere — premesso che:

presso l'ospedale di Latina il servizio di radioterapia è spesso interrotto per lunghi periodi a causa di guasti che si verificano all'acceleratore lineare;

tali disfunzioni provocano interruzioni di terapia e disagi a pazienti che devono sottoporsi ad essenziali terapie continuative per il loro stato particolarmente grave di salute;

sembra che il direttore generale dell'azienda sanitaria locale non sia intervenuto presso la SIEMENS spa, fornitrice delle apparecchiature, al fine di porre rimedio al guasto tecnico;

tra qualche tempo dovrebbe entrare in funzione il secondo acceleratore lineare, che potrebbe mettere fine alle lunghe liste di attesa dei pazienti, registratesi anche quando quello esistente funziona regolarmente —:

se sia a conoscenza di quanto sopra esposto;

se non ritenga di dover intervenire presso le autorità competenti al fine di eliminare le carenze e le disfunzioni riscontrate e garantire il ripristino della funzionalità strutturale del presidio medico di Latina. (4-01530)

RISPOSTA. — Sullo specifico problema prospettato con l'atto parlamentare in esame, questo Ministero deve rispondere, necessariamente, in base agli elementi di valutazione di competenza regionale, ottenuti attraverso il Commissariato del Governo nella Regione Lazio.

Si è appreso, al riguardo, che l'attività di radioterapia del presidio ospedaliero di Latina è rimasta realmente sospesa, a seguito dei danni provocati alle attrezzature dall'alluvione dell'ottobre 1993, fino all'agosto 1995, allorché è potuta riprendere, proseguendo con una certa regolarità.

Risulta che l'Azienda ospedaliera, consapevole della gravità e della diffusione della patologia suscettibile di trarre beneficio dalla terapia radiante, si sia poi attivata efficacemente per eliminare ogni possibile disfunzione relativa all'attrezzatura danneggiata, assicurandole le necessarie e regolari operazioni di manutenzione ovvero, se del caso di riparazione da parte del servizio assistenza « S.I.E.M.E.N.S. ».

L'acquisto sopravvenuto nel giugno 1996, di un secondo, nuovo acceleratore lineare, funzionante a pieno regime e senza interruzioni, permette oggi all'Azienda di garantire la continuità delle prestazioni agli utenti.

Il Ministro della sanità: Bindi.